

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

#### RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO . . . . . *Pag.* 2

#### AFFARI COSTITUZIONALI (I):

*In sede referente* . . . . . » 3  
*In sede consultiva* . . . . . » 3

#### AFFARI INTERNI (II):

*In sede legislativa* . . . . . » 9  
*In sede referente* . . . . . » 10

#### AFFARI ESTERI (III):

*In sede consultiva* . . . . . » 12

#### *Seduta pomeridiana:*

*Comitato permanente per l'emigrazione* . . . . . » 13

#### GIUSTIZIA (IV):

*In sede referente* . . . . . » 14  
*Comitato permanente per i pareri* . . . . . » 17

#### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

*In sede legislativa* . . . . . » 18  
*Comitato pareri* . . . . . » 18

#### DIFESA (VII):

*In sede referente* . . . . . » 22

#### ISTRUZIONE (VIII):

*In sede consultiva* . . . . . *Pag.* 23

#### LAVORI PUBBLICI (IX):

*In sede legislativa* . . . . . » 24  
*In sede consultiva* . . . . . » 26

#### AGRICOLTURA (XI):

*In sede referente* . . . . . » 26

#### INDUSTRIA (XII):

*In sede referente* . . . . . » 28  
*In sede legislativa* . . . . . » 29

#### IGIENE E SANITÀ (XIV):

*In sede legislativa* . . . . . » 31  
*In sede referente* . . . . . » 32

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

» 33

#### CONVOCAZIONI:

**Giovedì 29 novembre 1973**

*Commissioni riunite (VIII e IX)* . . . *Pag.* 34

*Affari interni (II)* . . . . . » 35

*Affari esteri (III)* . . . . . » 35

*Giustizia (IV)* . . . . . » 35

*Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)* . . . . . » 35

Finanze e tesoro (VI) . . . . .	Pag. 36
Difesa (VII) . . . . .	» 36
Trasporti (X) . . . . .	» 36
Industria (XII) . . . . .	» 37
Lavoro (XIII) . . . . .	» 37
Igiene e sanità (XIV) . . . . .	» 37
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . . .	» 37

**Mercoledì 5 dicembre 1973**

Istruzione (VIII) . . . . .	» 38
Agricoltura (XI) . . . . .	» 38

**Giovedì 6 dicembre 1973**

Affari esteri (III) . . . . .	» 38
Istruzione (VIII) . . . . .	» 38
Agricoltura (XI) . . . . .	» 39

RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	Pag. 39
--------------------------------	---------

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 16,15. —  
Presidenza del Presidente BIASINI.

La Giunta prosegue l'esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Lima, per cinque reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) e per il reato di cui agli articoli 81 e 314 del codice penale (peculato continuato) (Doc. IV, n. 81);

contro il deputato Lima, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 83);

contro il deputato Lima, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 84);

contro il deputato Lima, per il reato di cui agli articoli 56, 61, n. 7, e 314 del codice penale (tentato peculato aggravato) (Doc. IV, n. 85).

Il Relatore Reggiani riferisce sui fatti all'origine delle domande di autorizzazione a

procedere. Prende, quindi, la parola, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, il deputato Lima. Dopo interventi dei deputati Gerolimetto, Manco, Benedetti, Lobianco, Bernardi, del Presidente Biasini e del Relatore Reggiani, la Giunta accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la concessione delle domande di autorizzazione a procedere di cui agli stampati Doc. IV, nn. 81, 83, 84 e 85, dandogli mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (Doc. IV, n. 16).

Dopo un intervento del Relatore Cavaliere, prende la parola, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, il deputato Cerullo. Si apre quindi un'ampia discussione alla quale partecipano i deputati Manco, Valori, Franchi, Cataldo, Gerolimetto, Benedetti, Padula, Revelli, Reggiani, Musotto e il Relatore Cavaliere che si dichiara favorevole alla proposta di non concessione. La Giunta, quindi, respingendo tale proposta, delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere dando mandato al deputato Padula, avendovi rinunciato il relatore Cavaliere, di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

La Giunta procede, quindi, all'esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il deputato **Almirante**, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ed attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato). (Doc. IV, n. 9).

Il Relatore Revelli riferisce sui fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. Dopo interventi dei deputati Musotto, Valori, Franchi, Cavaliere, Padula, Manco, Fracchia e del Relatore Revelli, la Giunta, respingendo la sua proposta, delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere dando mandato al deputato Musotto — avendovi rinunciato il Relatore Revelli — di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Biasini, constatata l'assenza del Relatore Accreman, rinvia alla prossima

seduta di mercoledì 5 dicembre l'esame delle altre domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,05.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

#### Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (303);

Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (38);

di Nardo: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (111);

Gunnella ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (1475).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Sottosegretario Del Nero conferma che nel pomeriggio di oggi avrà luogo l'incontro, già preannunciato nella precedente seduta, tra i ministri competenti e le organizzazioni sindacali per la definizione dei problemi connessi al riordinamento del rapporto di lavoro dei dipendenti del parastato.

Il Presidente Riz non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali, rinviando alla prossima seduta la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Ministro per il coordinamento dell'al-

tuazione delle regioni, Toros ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

#### Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fine di miglioramento delle strutture (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991);

(*Parere alla XI Commissione*).

Il deputato Bressani, intervenendo nella discussione generale, dichiara di condividere i motivi di urgenza addotti dal Governo a sostegno della rapida approvazione del disegno di legge, pur rilevando di non poter sottovalutare alcune questioni di principio che sono poste alla considerazione della Commissione e che superano lo stesso ambito della materia trattata dal provvedimento per collegarsi alla posizione delle regioni nei confronti dello Stato quando questi sia chiamato ad accogliere nel proprio ordinamento direttive comunitarie. A suo avviso, se si accettasse un certo orientamento, circa la responsabilità dello Stato per l'adempimento degli obblighi da esso assunti in sede internazionale, potrebbe corrersi il rischio di avviarsi ad una revisione tacita dell'ordinamento costituzionale con il ripristino di uno stato accentrato e con lo svuotamento delle autonomie regionali.

La questione fondamentale da affrontare è quella se l'adempimento degli obblighi internazionali e la conseguente recezione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie sia di spettanza dello Stato anche nelle materie di competenza regionale. Al quesito così posto è stata data valida risposta tanto dal relatore quanto dal rappresentante del Governo nel senso, cioè, che l'adempimento da parte dello Stato degli obblighi internazionali deve svolgersi nel rispetto dell'ordinamento costituzionale interno e, quindi, salvaguardando le istituzioni e gli enti preposti a disciplinare determinate materie.

Se tale premessa, come egli stesso ritiene, è valida, come si giustifica un disegno di legge statale in materia? La risposta data dal relatore in via ipotetica e come paradosso, secondo cui le regioni potrebbero dare immediata esecuzione, con proprie leggi, alle diret-

tive comunitarie è, a suo avviso, pienamente conforme all'ordinamento costituzionale italiano e vale per le regioni ad autonomia ordinaria e ancor più, per quelle ad autonomia speciale, le quali, oltre tutto, dispongono da tempo di una serie di strumenti legislativi ed operativi nel settore agricolo e si trovano, pertanto, in una situazione di maggiore idoneità rispetto allo Stato nella recezione e nell'adeguamento delle direttive comunitarie.

Tuttavia, il disegno di legge non appare inutile anche per le stesse regioni a statuto speciale. Vi è una giustificazione di ordine pratico e politico che milita in favore di una sollecita approvazione del provvedimento: è opportuna una disciplina immediata ed uniforme per la rapida attuazione delle direttive comunitarie, ma tale disciplina deve essere suscettibile di modificazioni e deroghe ad opera della legislazione regionale nell'esercizio delle relative competenze.

Contesta, quindi, la linea di tendenza emergente dalla relazione, volta a considerare il disegno di legge in esame come una legge di grande riforma economica e sociale, che innova profondamente l'ordinamento giuridico italiano, rilevando come il provvedimento non possa che essere definito quale legge di programma avente quale obiettivo la realizzazione di una selezione delle aziende agricole esistenti, al fine del raggiungimento di un reddito delle stesse comparabile con quelle operanti in altri settori. Ciò dovrebbe significare che il giudizio sulla compatibilità con questa impostazione della attività legislativa regionale è più di merito che non di legittimità; di conseguenza, la legislazione regionale, che, a seguito dell'approvazione della legge statale, adeguerà le direttive comunitarie alle diverse esigenze locali, dovrà svolgersi nel rispetto di limiti la cui violazione potrà comportare censure di incostituzionalità da parte della Corte ma, soprattutto, sarà suscettibile di valutazioni di merito, sempre che il Governo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, sollevi, innanzi alle Camere, il « contrasto di interessi », così come recentemente ha fatto per una legge della regione Piemonte.

È sua convinzione che un proficuo aspetto dei rapporti tra Stato e regioni non potrà essere esclusivamente ricondotto nell'ambito del sindacato di legittimità, come avvenuto in passato, anche per il concorso del Parlamento nella misura in cui esso, definendo l'interesse nazionale in sede legislativa, ha contribuito a trasformare il merito nella legittimità, perché, a fronte di leggi come quel-

la in esame, deve essere riaffermata l'utilità e l'economicità di strumenti come quello del conflitto di interessi.

Quanto alla distinzione fra norme di principio o inderogabili e di dettaglio o derogabili, osserva come le prime, che costituiscono il contenuto tipico delle leggi previste dall'articolo 117 della Costituzione, hanno applicazione nei confronti delle regioni ad autonomia ordinaria ma non già di quelle a statuto speciale che abbiano competenza esclusiva. Né, a suo avviso, varrebbe obiettare che tali norme di principio non sarebbero altro che la traduzione, nell'ordinamento interno, delle direttive comunitarie e, quindi, rappresenterebbero obblighi internazionali, ovvero, per altro verso, che le norme di principio contenute nel disegno di legge sarebbero, altresì, norme fondamentali di riforme economiche e sociali.

Dopo aver sottolineato come le direttive comunitarie vincolino ogni tipo di regione, richiama l'attenzione della Commissione sulle difficoltà di ordine teorico e pratico per giungere alla identificazione delle norme di principio quando si volesse andare al di là della pura recezione delle direttive comunitarie, già di per sé piuttosto puntuali. Appare, pertanto, preferibile lasciare questa individuazione al legislatore regionale rimettendola, quindi, all'interprete.

Quanto all'attuazione delle direttive comunitarie in via amministrativa, dopo aver ricordato le soluzioni prospettate dal relatore e dalla Corte costituzionale dalla nota sentenza n. 142 del 1972, sottolinea che, potendo attribuirsi l'inerzia della regione non soltanto a negligenza ma a precise scelte politiche, è necessario opporre un rimedio politico sembrando inadeguato il congegno della delega ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione per giustificare il potere sostitutivo dello Stato. La premessa dalla quale bisogna partire è quella del riconoscimento di una competenza normativa ed amministrativa piena della regione circondando il potere sostitutivo del Governo delle garanzie, che consentano di trasformarlo in un vero atto di intervento politico e non già burocratico. L'intervento sostitutivo deve essere, pertanto, del Governo e non del ministro e dovrà essere attuato dopo aver ascoltato la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che è organo idoneo a valutare l'eventuale contrasto di interessi; la sostituzione, poi, dovrebbe avvenire non per singoli atti ma per una complessa attività per la quale il Governo centrale, più opportunamente, dovrebbe servirsi di organi a livello locale.

Né il potere sostitutivo può essere valutato come proiezione della più generale funzione di indirizzo e coordinamento perché, se così fosse, esso non potrebbe trovare applicazione nei confronti delle regioni ad autonomia speciale o, quanto meno, di quelle che abbiano una competenza esclusiva in materia. A suo avviso, peraltro, tale potere sostitutivo può ricollegarsi ad un principio implicito nell'ordinamento costituzionale e, più particolarmente, nell'ipotesi generale del « contrasto di interessi » e può, quindi, trovare applicazione nelle regioni ad autonomia speciale.

Il deputato Caruso rileva, preliminarmente, come siano da ritenere già ampiamente sufficienti i rilievi sulla non conformità a Costituzione del disegno di legge adottati dal relatore Galloni, dallo stesso ministro incaricato dei rapporti con le regioni e, or ora, dal deputato Bressani, che sostanzialmente condivide.

Nel limitarsi a sottolineare soltanto taluni aspetti di politica costituzionale, rileva l'importanza del presente dibattito, che offre al Parlamento l'occasione per soffermarsi sul tema dei rapporti tra Stato e regioni, che finora gli è stato, in fatto, ampiamente sottratto. In proposito, osserva come lo stesso articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, nella parte in cui riserva alla competenza degli organi dello Stato l'applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità economica europea in materia agricola, sia andato al di là delle stesse indicazioni contenute nella legge di delegazione (la cosiddetta legge provvisoria regionale n. 281 del 1970) e come siano da considerare tra loro contraddittorie le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 dello stesso decreto. Se, infatti, la competenza in materia di rapporti internazionali e con la Comunità economica europea è dello Stato, ai sensi del citato articolo 4, non si comprende il potere d'indirizzo e coordinamento nella stessa materia, previsto dal successivo articolo 8.

Dopo aver rilevato come le sentenze della Corte costituzionale, che hanno giudicato conformi a Costituzione i decreti delegati, siano state tra le più criticate, osserva che, permanendo nella Corte un indirizzo di compressione delle autonomie locali, le regioni avvertono ancor più l'esigenza di una loro tutela ad opera del Parlamento nazionale. E, d'altro canto, i temi di rilevante interesse politico, che sottostanno a materie come quella trattata dal presente disegno di legge, mal si pre-

stano ad essere ingabbiati in formule giuridiche.

Osserva, inoltre, che, mentre i regolamenti comunitari avrebbero attuazione nell'ordinamento interno secondo certa dottrina, senza necessità di esplicita recezione — benché sotto questo profilo l'ordinamento costituzionale italiano ne risulterebbe sconvolto essendo i regolamenti adottati dagli esecutivi e, quindi, verrebbero, in fatto, escluse le competenze dei parlamentari nazionali — le direttive, invece, ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della CEE, vincolano lo stato membro cui sono rivolte soltanto per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

A suo avviso, i problemi connessi alla crisi dell'agricoltura ed al conseguente esodo dalle campagne sono di natura politica e presentano enorme complessità ed è semplicistico sostenere che possano essere risolti con la previsione di interventi sostitutivi dello Stato a fronte di irrealistiche inerzie delle regioni. Tanto più che se il rispetto degli obblighi internazionali potrebbe giustificare una certa compressione della competenza legislativa, ciò non varrebbe per l'attività amministrativa.

Dichiara di non condividere l'impostazione del relatore e dello stesso ministro Toros in merito all'indicazione di norme di principio inderogabili, e di norme di dettaglio, modificabili dalla legislazione regionale perché, sotto il profilo politico, ciò suonerebbe sfiducia nei confronti dell'ordinamento regionale e si verrebbe ad esercitare, in via preventiva, un potere sostitutivo addirittura in materia legislativa.

Concorda con le osservazioni del deputato Bressani circa l'inesistenza di principi delle riforme economiche e sociali nel disegno di legge che, viceversa, dovrebbe, in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione, porsi come adeguamento alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Quanto agli aspetti finanziari, ritiene necessario predisporre una norma la quale, al fine di rendere possibile l'attuazione delle direttive comunitarie nn. 159, 160 e 161 alla cui osservanza le regioni sono tenute, stanzia dei fondi, i quali vengono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge finanziaria regionale.

Conclude affermando che il disegno di legge, nella sua attuale formulazione (molte norme hanno carattere direttamente organizzatorio che vanno al di là sia delle norme di principio sia di quelle di dettaglio) non

può avere l'assenso della sua parte politica che, tuttavia, è disponibile ad un apporto collaborativo nei limiti del rispetto dell'ordinamento costituzionale.

Il deputato Tozzi Condivi, premesso che le direttive comunitarie, sotto il profilo pratico della situazione esistente nell'agricoltura italiana, appaiono largamente inadeguate — l'esodo dalle campagne ha già raggiunto livelli impressionanti — rileva l'urgenza di varare il disegno di legge per acquisire i contributi comunitari, sempre che siano salvaguardati, nel modo più rigido possibile, i principi costituzionali posti a garanzia delle competenze legislative ed amministrative regionali.

Il deputato Bozzi, premessa e l'importanza e la novità del tema del quale è investito il Parlamento, sottolinea l'esigenza di trovare un equilibrio che contemperi la necessità del rispetto da parte dello Stato degli obblighi internazionali con quella della salvaguardia delle competenze regionali nello spirito dell'articolo 5 della Costituzione.

Dopo aver rilevato che la soluzione peggiore sarebbe quella che prevedesse la prevaricazione dello Stato sulle regioni o viceversa, osserva che anche il suo gruppo, che pur non condivide i modi ed i tempi dell'attuazione dell'ordinamento regionale, ritiene necessario, una volta che esso sia stato attuato, farlo funzionare nel migliore dei modi, rispettando le competenze assegnate dalla Costituzione alle regioni.

Dichiara di concordare largamente con le osservazioni del relatore Galloni, tra le quali, tuttavia, non può condividere quella secondo cui le regioni potrebbero attuare direttamente le direttive comunitarie e quella che vorrebbe introdurre una distinzione tra principi fondamentali della legislazione e principi delle riforme economiche e sociali.

A suo avviso, la logica politico-giuridica dell'ordinamento comunitario richiede che le direttive, le quali esprimono un interesse unitario sovranazionale, trovino attuazione in tutto il territorio. Ma se è dovere dello Stato recepire nella sua legislazione interna le direttive comunitarie, ciò, peraltro, non può avvenire in contrasto con la Costituzione, anche perché, altrimenti, per tale via, le autonomie regionali potrebbero essere poste nel nulla. Di qui l'opportunità, da un lato, di prevedere — ma è questione di diritto interno — che lo Stato consulti le regioni prima che siano adottate direttive che possano in qualche misura incidere sulle loro competenze e, dall'altro,

che siano distinte le norme di principio da quelle di dettaglio.

Quanto alla competenza amministrativa delle regioni, osserva come essa sia originaria e garantita dall'articolo 118 della Costituzione, ritenendo che la funzione di indirizzo e coordinamento in questa materia possa essere valutata parallelamente ai principi fondamentali nel campo della legislazione.

Il deputato Franchi premesso che la realtà dimostra che i rapporti tra Stato e regione e tra queste e gli altri enti locali siano improntati alla reciproca sfiducia, rileva che oggi si sta assistendo al tentativo delle regioni di rimettere in discussione gli stessi decreti delegati di trasferimento.

Osserva, poi, che essendo lo Stato il soggetto degli obblighi internazionali, l'unico strumento corretto per far partecipare le regioni all'attuazione delle direttive comunitarie è quello, come sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 142 del 1972, della delega delle funzioni senza che si renda neanche necessaria, a suo avviso, la previsione di un potere sostitutivo, implicando di per sé la delega al potere di revoca.

Sottolineato che il potere di indirizzo e coordinamento non può essere ritenuto sufficiente in materia di rispetto degli obblighi internazionali, dichiara che la sua parte politica non condivide le conclusioni prospettate dal relatore.

Il relatore Galloni replica, quindi, agli intervenuti nella discussione, illustrando uno schema di parere.

*(La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa alle 18,30).*

Il ministro Toros, richiamandosi all'intervento svolto nella precedente seduta del 22 novembre, ribadisce l'urgenza di concludere l'iter del disegno di legge entro il corrente anno, per consentire all'Italia di partecipare alla ripartizione delle quote del fondo comunitario.

Si associa, quindi, alle considerazioni svolte dal relatore, del quale condivide lo schema di parere e dichiara di ritenere preferibile al punto 1, la soluzione prospettata alla lettera b) anziché alla lettera d).

Intervengono sullo schema di parere i deputati Caruso, Bozzi, Pazzaglia, Bressani, Berloff, il Presidente Riz ed il relatore Galloni.

Il deputato Caruso preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione dello schema di parere predisposto dal relatore, pur sottolineandone taluni aspetti positivi ed in parti-

colare il giudizio di incostituzionalità dato sul disegno di legge nella formulazione originaria, come si evince dalla sua proposta di esprimere un parere condizionato all'accoglimento di modificazioni. Rileva, inoltre, la pericolosità del precedente costituito dal presente disegno di legge che pone ad un tempo norme di principio e norme suppletive, nonché l'inammissibilità della previsione di un potere sostitutivo del Governo nell'attività amministrativa delle regioni.

Il deputato Pazzaglia intervenendo per dichiarazione di voto preannuncia che la sua parte politica voterà contro la proposta di parere favorevole, sia pure condizionato, avanzata dal relatore.

La Commissione respinge quindi una proposta del deputato Caruso, diretta ad inserire, al punto 2 dello schema di parere, la seguente lettera d): « Sopprimere gli articoli 42, 43, 45, 48 e 51 ».

La Commissione, quindi, approva il seguente parere:

« La Commissione,

ritenuto che per l'attuazione delle direttive comunitarie nn. 159, 160 e 161 in materia di agricoltura, sia sotto il profilo del potere legislativo sia sotto quello del potere amministrativo, è responsabile lo Stato-comunità, il quale ne risponde attraverso i suoi organi di governo, ma che l'esercizio di detti poteri e l'adempimento dei relativi obblighi devono avvenire in conformità del sistema costituzionale interno del nostro Stato e di conseguenza nel rispetto dei poteri legislativi e amministrativi attribuiti in materia di strutture agricole e di istruzione professionale alle Regioni ad autonomia speciale dai singoli Statuti e alle Regioni ad autonomia ordinaria dagli articoli 117 e 118 della Costituzione;

che per rispettare le competenze legislative delle Regioni una legge nazionale di attuazione delle direttive comunitarie in materia di strutture agricole e di istruzione professionale deve limitarsi ad una normativa di principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, da valere nei confronti delle Regioni a statuto ordinario dotate di competenza concorrente;

che, tuttavia, allo scopo di garantire la immediata attuazione delle direttive comunitarie sull'intero territorio nazionale, non può essere escluso che il presente disegno di legge disponga una completa normativa di attuazione comprendente sia le norme di principio sia quelle di diretta applicazione, sempre che le norme non aventi carattere di

principio, ai sensi dell'articolo 117 abbiano natura suppletiva e siano, quindi, sempre derogabili alle leggi regionali le quali, in ogni caso, saranno soggette al duplice controllo nazionale e comunitario per quanto attiene alla verifica dell'osservanza dei limiti delle norme internazionali, dell'interesse nazionale e dei principi fondamentali della legislazione statale;

ritenuto, altresì, per quanto attiene al rispetto delle competenze amministrative proprie delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale, che, per il coordinato disposto degli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai sensi degli statuti speciali, in nessun caso l'ambito di queste competenze potrebbe essere più ristretto all'ambito delle competenze legislative;

che, pertanto, non può trovare giustificazione per l'attuazione delle direttive comunitarie l'attribuzione al Governo di poteri amministrativi che spettano alle Regioni nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione e dagli statuti speciali, anche dove si asserisca che gli effetti di detta attribuzione vengono in larga parte attenuati dall'attribuzione di un'ampia delega alle regioni;

che, in ogni caso, l'interesse dello Stato a che l'attività amministrativa delle Regioni nell'attuazione delle direttive comunitarie si svolga in conformità delle leggi, delle direttive stesse e nell'ambito degli atti di indirizzo e di coordinamento del Governo è sufficientemente tutelato dagli strumenti ordinari di controllo degli atti amministrativi delle Regioni dall'articolo 125 della Costituzione o, nei casi eccezionalmente gravi, dalla procedura indicata dall'articolo 126 della Costituzione;

che, peraltro, nell'ipotesi di persistente e prolungata carenza di attività amministrative delle Regioni tale da configurare una responsabilità internazionale dello Stato è possibile prevedere — come suggerisce anche la sentenza 24 luglio 1972, n. 142, della Corte costituzionale — un potere sostitutivo deciso con atto di Governo ed attuato dall'organo competente di amministrazione attiva;

ritenuto di conseguenza che il meccanismo di finanziamento per gli interventi sulle strutture agricole e per i programmi di informazione socio-economica, riguardando attività di competenza propria delle Regioni, non debba avvenire attraverso l'autorizzazione di spesa da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma possa avvenire attraverso l'inserimento delle spese stesse nel fondo per il finanziamento dei piani di sviluppo regionale, di cui all'artico-

lo 9 della legge n. 281 del 1970, e con una ripartizione tra le Regioni operata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della stessa legge,

esprime

parere di conformità costituzionale del disegno di legge n. 2244 a condizione che vengano apportate le seguenti modificazioni:

1) per quanto attiene alla competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, allo scopo di rendere il disegno di legge conforme all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti speciali delle singole Regioni o province a statuto speciale (articolo 14 dello statuto della Regione Sicilia, articolo 3 della Regione Sardegna, articolo 2 della Regione Valle d'Aosta, articolo 11 modificato della Regione Trentino-Alto Adige, articoli 4 e 5 della Regione Friuli-Venezia Giulia), occorre:

a) far salve le competenze stesse con una norma del seguente tenore:

"Le regioni possono con propria legge regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE per adattarla alle esigenze delle singole regioni o zone agrarie, anche in deroga alla disciplina della presente legge, purché, in ogni caso, siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie nonché i principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, salvo, in ogni caso, il ricorso al procedimento di cui all'articolo 127 della Costituzione ogni qualvolta il Governo ritenga la predetta legge regionale in contrasto con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni";

b) ovvero, ove la Commissione di merito — per una maggiore certezza di diritti — ravvisi la opportunità di individuare i principi fondamentali stabiliti dalla legge, con una norma del seguente tenore:

"Le regioni a statuto ordinario possono con propria legge regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE per adattarla alle esigenze delle singole regioni o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonché dai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge contenute negli articoli 1, 6, 7, 8 (primo comma), 9 (secondo comma), 10, 11, 12 (settimo comma), 13 (primo, secondo e terzo comma), 18 (primo e secondo comma), 19 (primo comma), 20 (ultimo comma), 23 (primo e secondo comma), 24 (primo e terzo com-

ma), 25 (primo, secondo e terzo comma), 26 (primo e secondo comma), 27 (ultimo comma), 28 (primo comma), 31 (primo e secondo comma), 32 (primo comma), 38, 46, 47 e 54.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale fino a quando queste non provvederanno con proprie leggi, entro i limiti delle direttive del Consiglio della CEE".

2) Per quanto attiene alla competenza amministrativa delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, allo scopo di rendere il disegno di legge conforme all'articolo 118 della Costituzione e agli statuti speciali delle singole Regioni o province autonome, occorre:

a) sostituire nei seguenti articoli alla competenza del Ministero dell'agricoltura, la competenza della Regione o dell'assessore regionale all'agricoltura: articoli 8 (ultimo comma), 12 (penultimo e ultimo comma), 16 (terzo e ultimo comma), 20 (ultimo comma), 22 (terzo e quarto comma), 23 (quarto comma), 34, 36 (penultimo e ultimo comma), 39 (secondo, terzo e quarto comma), 41 (primo, secondo e terzo comma), 42, 43 (penultimo comma), 45 (primo e terzo comma), 48, 50 (ultimo comma), 51, 52, 53 (secondo e quarto comma);

b) introdurre apposita disciplina per regolamentare il potere sostitutivo dello Stato del seguente tenore: "In caso di inattività persistente della Regione negli adempimenti amministrativi di attuazione delle direttive comunitarie che possa configurare una responsabilità internazionale dello Stato, il Governo, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Presidente della Giunta regionale o della Giunta provinciale autonoma interessati, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, fissa alla Regione un termine per gli adempimenti, trascorso il quale autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a sostituirsi alla Regione, limitatamente alla esecuzione degli atti amministrativi, proponendo, ove occorra, le opportune variazioni di bilancio.

Sono soppresse le parole ' e gli interventi sulle strutture agricole ' contenute nella lettera b) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 ed è abrogata la lettera a) dell'articolo 13 dello stesso decreto";

c) sopprimere l'articolo 20 ad eccezione dell'ultimo comma.

3) Per quanto attiene al meccanismo di finanziamento dell'attuazione delle direttive comunitarie, allo scopo di rendere il disegno di legge conforme all'articolo 118 della Costi-



tuzione e agli statuti speciali delle regioni e province autonome, occorre:

a) sostituire agli articoli 2, 3 e 4 le parole: "nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste", con le altre: "sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281";

b) aggiungere un articolo 4-bis del seguente tenore: "Le somme indicate nei precedenti articoli saranno ripartite fra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Resta fermo, per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 4, il limite del 25 per cento della spesa, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11";

c) modificare, conseguentemente, gli articoli 21, 36, 37, 52 (primo comma); 53 (terzo comma) ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,50.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10. —  
Presidenza del Presidente CARIGLIÀ, indi del  
Vicepresidente FLAMIGNI. — Interviene il  
Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

#### Disegno di legge:

**Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere della V e della VII Commissione) (1850).**

(Discussione e rinvio).

Il relatore Poli rileva come il testo originario si occupasse solamente delle categorie dei richiamati alle armi e trattenuti alle armi. Nessuna considerazione per il personale in normale servizio di leva, le cui esigenze sono a suo avviso tali da non poter essere ignorate. Il problema va, a suo avviso, affrontato in maniera più organica, tenendo conto della difficile posizione in cui spesso vengono a trovarsi le famiglie dei giovani chiamati alle armi.

Per ovviare a questa grave lacuna e per un più adeguato sussidio giornaliero egli formula delle proposte che sono contenute in un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 e in due articoli aggiuntivi. Su tali proposte si dovrà attendere il parere della Commissione bilancio.

Il deputato Flamigni concorda con le esigenze sottolineate dal relatore. Invita per altro il Governo — senza che ciò possa produrre ritardi nell'approvazione del presente provvedimento, di cui sottolinea l'urgenza — a por mano al riordinamento dell'intera materia della leva militare.

Il deputato Alfano si compiace del fatto che le proposte del relatore prendono atto delle perplessità avanzate dal gruppo MSI-destra nazionale.

Sottolinea altresì l'opportunità di far agire retroattivamente, a partire dall'inizio del 1972, le provvidenze in questione.

Il deputato Artali condivide le proposte contenute negli emendamenti presentati dal relatore. L'approvazione del provvedimento in esame deve, a suo avviso, essere la premessa di un riesame approfondito e organico dell'intera materia della ferma militare.

Il relatore Poli ritiene che la proposta dell'onorevole Alfano in ordine alla decorrenza degli effetti delle provvidenze non possa essere accolta, pur apparendo lodevole lo spirito che la anima; non la accoglierebbe comunque, a suo avviso, la V Commissione bilancio.

Il deputato Alfano propone una modifica del titolo del provvedimento, nel senso di inserirvi un riferimento esplicito ai militari in servizio di leva: questa proposta è da intendersi per altro subordinata al parere favorevole della Commissione bilancio agli emendamenti.

Il relatore Poli consente con questa proposta.

Il Sottosegretario Pucci si riserva di manifestare il pensiero del Governo una volta conosciuto il parere della Commissione bilancio sulle modifiche proposte dal relatore. Esprime preliminarmente, in ordine alle stesse, alcune perplessità, relative alla consistenza della spesa che esse comportano in questo particolare momento dell'economia nazionale e, in secondo luogo, alla sostanziale modificazione che esse postulano del preesistente sistema di erogazione delle provvidenze in questione.

Sottolinea altresì l'urgenza di venire incontro alle esigenze cui intende provvedere il disegno di legge in esame.

Il presidente Flamigni rinvia il seguito del dibattito, in attesa che la Commissione bilancio si pronunci sulle modifiche proposte dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10,35. —  
*Presidenza del Vicepresidente FLAMIGNI.* —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

#### Proposte di legge:

**Boldrini ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);**

**Ceccherini e Cariglia: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950).**

*(Parere della V e della XIII Commissione).*

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Flamigni ricorda che il Governo si era riservato in una precedente riunione di esprimere il proprio parere sul nuovo testo.

Il Sottosegretario Pucci è costretto a chiedere alla Commissione un ulteriore rinvio, essendo il provvedimento pervenuto alla Presidenza del Consiglio — cui spetta la competenza sulla materia — soltanto nella giornata di ieri.

La Commissione rinvia il dibattito alla prossima riunione.

#### Disegno di legge:

**Nuove norme per la tutela del patrimonio archivistico nazionale (Parere della IV e della VIII Commissione) (1839).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il relatore Poli chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 1839, in attesa del parere della Commissione giustizia, parere che ritiene vada sollecitato.

Il deputato Alfano dichiara che il suo gruppo è favorevole al trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge; desidera conoscere, al riguardo, la posizione degli altri gruppi.

Il Presidente Flamigni, nel riservarsi di accertare la posizione dei gruppi rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Proposta di legge:

**Frasca ed altri: Estensione per la Calabria dei compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (Parere della IV Commissione) (45).**

*(Seguito e conclusione dell'esame).*

Il relatore Artali rileva che quell'accordo tra i gruppi che è mancato in ordine alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa esiste invece sul merito del provvedimento. Un analogo provvedimento non era stato approvato nella scorsa legislatura per l'interruzione della stessa; però in quell'occasione si registrò il parere favorevole della regione Calabria alla proposta di estendere alla Calabria l'indagine della Commissione antimafia. Va detto che la stessa Commissione ha ritenuto, nel corso dei suoi lavori, di non poter circoscrivere l'indagine al territorio e alle persone siciliani, di fatto estendendo i suoi lavori all'esame di fenomeni mafiosi ovunque si verificassero. La necessità di questa estensione appare particolarmente evidente per la Calabria, dove i fenomeni di criminalità organizzata sono andati negli ultimi tempi allargandosi territorialmente ed accrescendosi come brutalità.

Richieste di estensione del raggio di indagine della Commissione antimafia sono venute da più parti: dall'amministrazione provinciale di Crotone, da organismi sindacali e industriali, da numerosi rapporti delle questure.

Il deputato Tripodi Girolamo sottolinea il preoccupante diffondersi di un inconfondibile tessuto mafioso nella Calabria, specie nei settori dell'edilizia, dei trasporti, dell'olivicoltura e dell'agrumicoltura. La criminalità organizzata prospera grazie alle condizioni socio-economiche di arretratezza e di depressione di quella regione, valendosi di gravi connivenze, specie nel settore della vendita agraria e da parte delle stesse forze preposte alla repressione dal fenomeno mafioso. Sovente gli strumenti della repressione vengono esercitati, distraendoli dalla loro destinazione naturale, contro lavoratori ed esponenti sindacali e contro ogni iniziativa tendente a modificare le vecchie strutture.

Le non esaltanti risultanze della Commissione antimafia per la Sicilia lo rende assai perplesso in ordine all'utilità di una proposta che, per altro, egli condivide; propone la fissazione di un preciso termine (due anni) per la conclusione dei lavori della Commissione.

Il deputato Zolla è favorevole alla proposta di legge Frasca, per quanto le risultanze

dei lavori della Commissione antimafia — assai deludenti — non consentano soverchie illusioni sull'utilità di una estensione delle indagini alla Calabria. Le notizie di questi ultimi tempi dimostrano come la diffusione di tipici delitti mafiosi non conosca ormai confini territoriali tra regione e regione: e ritiene che responsabilità di questo diffondersi — sia pure involontarie — le abbia anche lo Stato, specie nella scelta di talune località di confine come sede di soggiorno obbligato per esponenti mafiosi.

Il deputato Alfano sottolinea come le perplessità emerse fin qui nei vari gruppi dimostrino la validità del rifiuto del suo gruppo alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Ritiene eccessivo il termine di due anni proposto dal deputato Tripodi.

Il Sottosegretario Pucci concorda con le considerazioni del relatore e si dichiara pertanto favorevole alla proposta di legge Frasca. Sottolinea l'esigenza che non si ripetano i gravi ritardi che hanno contrassegnato l'indagine sul fenomeno mafioso in Sicilia: la gravità della situazione richiede interventi energici e solleciti. Ritiene, pertanto, di accettare la proposta Tripodi, intesa a limitare a due anni la durata dei lavori della Commissione riguardo alla mafia calabrese.

La Commissione approva quindi l'articolo unico con un comma aggiuntivo Tripodi, che fissa il termine di due anni e dà mandato al relatore di redigere la relazione in senso favorevole per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di procedere alla nomina del Comitato dei nove.

#### Proposte di legge:

**Mattarelli ed altri:** Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

**Fioret ed altri:** Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

**Ianniello ed altri:** Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);

**Ciccardini ed altri:** Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (171);

**Boffardi Ines ed altri:** Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze

armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);

**Costamagna e Bodrito:** Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);

**Alfano ed altri:** Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);

**Lenoci:** Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);

**Gargano:** Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-48 (703);

**Maggioni ed altri:** Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

**Flamigni ed altri:** Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

**de Michieli Vitturi ed altri:** Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

**Belci:** Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948).

*(Parere della V e della VII Commissione).*

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il relatore Maggioni comunica che il Comitato ristretto, dopo un proficuo lavoro, ha elaborato all'unanimità un nuovo testo, che fa propri, per le varie categorie interessate, taluni suggerimenti contenuti nelle numerose proposte di legge presentate.

Il Comitato ristretto ritiene di aver compiuto opera di giustizia e di aver eliminato delle autentiche discriminazioni, nell'interesse dell'intero Corpo di pubblica sicurezza e della sua serenità. Il Comitato ristretto invita ora la Commissione a richiedere il parere della V Commissione in ordine al nuovo testo.

Il deputato Boldrin concorda con la relazione del deputato Maggioni e dà atto al Comitato ristretto del serio lavoro svolto.

Il deputato Cotecchia desidera porre in rilievo il grave stato di disagio economico e morale in cui svolgono la loro importante opera le forze di polizia; disagio al quale il Governo non ha voluto e saputo portare sollievo.

Il deputato Alfano dichiara che il suo gruppo è in linea di massima favorevole al nuovo testo. Invita la Commissione a considerare la possibilità di richiedere il trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa.

Il deputato Artali, dato atto al relatore dell'impegno dimostrato, invita il Governo a dare il proprio assenso al testo elaborato dal Comitato ristretto, per non ritardare l'approvazione. Successivamente si porrà come necessario un confronto organico e globale sull'intero tema delle forze dell'ordine.

In caso di parere favorevole della Commissione bilancio e di assenso del Governo, il suo gruppo non si oppone alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Donelli è favorevole, a nome del suo gruppo, al nuovo testo elaborato, frutto di un positivo confronto tra le varie forze politiche. Auspica che la Commissione bilancio e il Governo riflettano sul significato dell'unanimità raggiunta tra i gruppi. Questo provvedimento deve essere la premessa di un riassetto organico dell'intero settore.

Il Sottosegretario Pucci si riserva di manifestare il pensiero del Governo una volta conosciuto il parere della V Commissione.

Il Presidente Flamigni rinvia quindi il seguito del dibattito, in attesa del parere medesimo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

### AFFARI ESTERI (III)

#### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ANDREOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

#### Disegni di legge:

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (Approvato dal Senato) (2529);**

**Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 6);**

#### **Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (Approvato dal Senato) (2530).**

*(Parere alla V Commissione).*

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Galli rileva che la dimensione contabile del bilancio di previsione per il 1974 della Farnesina è quasi la stessa di quella del bilancio in corso, con un minimo incremento di venti miliardi che si riducono in realtà a nove e mezzo, essendo stata la residua somma utilizzata da leggi approvate nel corso dell'anno. Gli stanziamenti sono di gran lunga inferiori alle richieste e alle effettive esigenze del dicastero degli esteri il quale non potrà provvedere, tra l'altro, all'indispensabile potenziamento dei nostri uffici consolari, soprattutto nei paesi a forte emigrazione italiana, né all'apertura di nuove sedi diplomatiche negli Stati riconosciuti negli ultimi tempi. La svalutazione della lira e la tempesta monetaria internazionale pesano in modo negativo su tutto il settore dell'emigrazione e in particolare sull'assistenza scolastica ai figli dei nostri emigrati. Ogni anno si lamenta la carenza di stanziamenti per il Ministero degli esteri, ma questa volta la situazione desta serie preoccupazioni in quanto si rischia di compromettere le stesse capacità operative del dicastero.

Passando a considerazioni di politica generale, il relatore ricorda che nuovi e complessi problemi si pongono sulla scena internazionale: dalla crisi del medio oriente (per la quale va dato atto al ministro Moro e al Governo italiano della posizione di equilibrio e di equanimità assunta) ai cambiamenti che si stanno verificando in seno alla NATO, dai mutati rapporti tra le due sponde dell'Atlantico alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, alle trattative per la riduzione delle forze nel centro Europa, ai negoziati commerciali multilaterali. Di fronte a questi problemi è indispensabile che l'Europa definisca una sua posizione unitaria alla quale non si può però giungere attraverso la istituzionalizzazione degli incontri al vertice che se da un lato rimettono in movimento certe situazioni, dall'altro rischiano di squilibrare il processo di integrazione comunitaria. Dopo aver sottolineato l'importanza di stabili intese monetarie e nel settore energetico, sollecita il Governo a portare avanti con decisione, secondo lo spirito originario, il disegno di costruzione dell'Europa, che non può essere lasciato alle sole iniziative francesi. Al riguardo coglie l'occasione per protestare contro il vertice semi-segreto svoltosi

nei giorni scorsi nelle vicinanze di Parigi al quale hanno partecipato i ministri finanziari di cinque paesi, di cui solo tre della Comunità europea. Iniziative del genere provocano una frattura della parità politica dei membri della CEE dando vita ad un inopportuno direttorio di fatto delle potenze maggiori. Alle proteste già espresse dal Governo italiano dovrebbero aggiungersi quelle del Parlamento. Concludendo, ricorda la dolorosa situazione del Cile la cui giunta militare non può essere considerata dall'Italia un interlocutore valido ed invita il Governo a prendere in considerazione, nella firma di convenzioni internazionali relative all'esenzione dalle doppie imposizioni fiscali dei redditi industriali e commerciali, anche i redditi da lavoro dipendente, che interessano molti lavoratori italiani.

Il Presidente propone di rinviare l'inizio della discussione ad altra seduta, riservandosi di fissarne i tempi in armonia con il calendario che dovrebbe essere predisposto dalla Presidenza della Camera per l'esame dei bilanci.

Il deputato Cardia concorda sulla proposta di rinvio, ricordando che sarebbe opportuno decidere al più presto in merito alla richiesta, da tempo avanzata dal suo gruppo, per una indagine conoscitiva delle Commissioni riunite esteri e difesa della Camera sui problemi dell'alleanza atlantica.

Anche il deputato Romeo concorda con la proposta di rinvio, ritenendo opportuno inoltre che la relazione Galli venga integrata da una esposizione governativa. Infine il deputato Di Giannantonio, concordando con il rinvio della discussione, rileva che l'indagine conoscitiva proposta dai comunisti dovrebbe coinvolgere, per essere valida, anche personalità straniere eventualmente appartenenti non soltanto al mondo occidentale.

Il seguito dell'esame del bilancio è quindi rinviato.

Il Presidente annuncia infine che il Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2447 (costruzione immobili all'estero per gli istituti di cultura e per le scuole italiane) è composto dai deputati Storchi, Salvi, Di Giannantonio, Cardia, Corghi, Battino-Vittorelli, Ferri Mauro, Malagodi, Bandiera e Romeo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

*Seduta pomeridiana.*

**Comitato permanente emigrazione.**

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 18,15. —  
*Presidenza del Presidente del Comitato,*  
STORCHI.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO  
SUL RECENTE INCONTRO GOVERNO-REGIONI SUI  
PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE.**

Il Presidente ricorda che il 20 novembre scorso si è svolta alla Presidenza del Consiglio una riunione tra il ministro per le regioni, Toros, e i rappresentanti regionali per discutere i problemi dell'emigrazione. Alla riunione hanno preso parte anche i deputati membri del Comitato e il Sottosegretario agli esteri, Granelli. Tutti hanno convenuto sulla utilità dell'incontro che consente di dialogare a più voci su problemi importanti quali appunto quelli migratori e sulla opportunità che esso costituisca la premessa di analoghe iniziative future. Al termine si è deciso di nominare tre rappresentanti regionali in seno al comitato preparatorio della prossima conferenza nazionale dell'emigrazione. I tre designati sono consiglieri delle regioni Trentino-Alto Adige, Umbria e Puglia. Ritene che l'incontro triangolare di palazzo Chigi abbia posto serie premesse per un discorso concreto e utile ai fini di facilitare la soluzione di molti problemi emigratori.

Il deputato Corghi concorda con le valutazioni del Presidente, ritenendo però opportuno che in futuro il Comitato possa direttamente incontrarsi con le regioni e con i sindacati.

**DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
DEL COMITATO, RELATIVA ALLE RIUNIONI DEL  
COMITATO CONSULTIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.**

Il Presidente propone che il rapporto da lui predisposto, e già da tempo distribuito, sulle riunioni territoriali del Comitato consultivo degli italiani all'estero, che si sono svolte tra il febbraio e l'aprile di quest'anno e alle quali hanno preso parte i deputati membri del Comitato, venga portato all'esame della Commissione esteri in sede plenaria. Propone, inoltre, che il rapporto stesso venga pubblicato come un'appendice aggiornata dell'indagine conoscitiva svolta nella passata legislatura sui problemi dell'emigrazione dal Comitato stesso.

Il deputato Corghi concorda con il contenuto del rapporto anche se ritiene che alcuni punti debbano essere approfonditi e precisati. A tal fine propone che la discussione venga aggiornata in modo da consentire un ulteriore approfondimento del documento, dal quale a suo avviso il Comitato dovrebbe trarre spunto per la presentazione di proposte di legge su argomenti definiti del settore emigratorio e

di ordini del giorno o progetti di risoluzione che, approvati in sede parlamentare, costituiscono un impegno per il Governo a muoversi in una certa direzione.

Il deputato Salvi ritiene che il rapporto del Presidente debba essere corredato da un documento conclusivo che individui problemi e proposte di soluzione e indichi gli impegni di lavoro futuri del Comitato.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10,30. —  
*Presidenza del Vicepresidente SPAGNOLI.* —  
 Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

#### Disegno di legge:

**Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Urgenza) (Parere della I e della V Commissione) (864).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 2.

Il deputato Gianfilippo Benedetti non insiste sul suo emendamento aggiuntivo di un numero 58-bis, concernente la composizione delle corti di assise, presentato nella seduta del 25 ottobre scorso, né sul seguente suo emendamento:

*Dopo il n. 58, aggiungere il seguente:*

« 58-ter) previsione che la sentenza indichi il numero dei voti espressi, senza l'individuazione dei votanti ».

Il deputato Perantuono propone di inserire la seguente disposizione:

« 58-quater) previsione, nel giudizio per decreto, di garanzia per la difesa in ordine alle modalità ed ai termini di opposizione; svolgimento del giudizio susseguente all'opposizione secondo i criteri e con le garanzie previste per il dibattimento ».

Il Presidente osserva che l'emendamento andrebbe coordinato con il n. 30, già esaminato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Intervengono i deputati Musotto, Manco, Terranova e Sabbatini.

Il relatore Lospinoso Severini osserva che il n. 30, approvato senza modifiche, già contiene le previsioni stabilite nell'emendamento Perantuono; ovviamente il legislatore delegato dovrà fissare concrete garanzie per la difesa in ordine alle modalità ed ai termini per la opposizione.

Il deputato Perantuono, preso atto dei chiarimenti resi dal relatore, non insiste sul suo emendamento, che viene fatto proprio dal deputato Manco.

Il sottosegretario Pennacchini, ritenendolo superfluo, non accetta l'emendamento Manco, che, posto ai voti, è respinto.

Approvato senza modifiche il n. 59, concernente l'ammissibilità delle impugnazioni ed i relativi termini, la Commissione accantona il n. 60, riguardante l'impugnazione da parte dell'imputato assolto, e passa ad un emendamento del deputato Antonino Macaluso, aggiuntivo del seguente numero:

« 60-bis) riapertura dei termini per proporre impugnazione a favore dell'imputato condannato in contumacia ovvero detenuto per espiazione di pena, quando il procedimento a suo carico si sia svolto con il rito degli irreperibili ».

Il presentatore ne dà ragione, osservando che occorre provvedere soprattutto in relazione ai numerosi casi di lavoratori emigrati che, all'atto del rimpatrio, vengono ristretti in carcere in esecuzione di condanne emesse al termine di procedimenti svoltisi a loro insaputa, ma con la partecipazione di un difensore d'ufficio.

Intervengono i deputati Mazzola, Manco ed il Presidente Spagnoli.

Il relatore Lospinoso Severini presenta il seguente emendamento:

*Dopo il n. 60 aggiungere il seguente:*

« 60-bis) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione ».

Il deputato Antonino Macaluso ritira il proprio emendamento, aderendo a quello del relatore, sul quale anche il deputato Terranova esprime parere favorevole. Su proposta del sottosegretario Pennacchini, l'emendamento viene accantonato.

Si passa ai due numeri successivi, che vengono esaminati congiuntamente:

« 61) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

62) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili ».

Il Presidente Spagnoli esprime delle perplessità sul n. 61, in specie in ordine al mantenimento delle parole « per la motivazione delle sentenze ».

Il deputato Coccia illustra il seguente emendamento:

*Sostituire il n. 62 con il seguente:*

« 62) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; obbligo del pubblico ministero di pronunciarsi, con provvedimento motivato non impugnabile, sulla eventuale improponibilità della impugnazione; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; previsione che, quando la decisione è impugnata soltanto dalla parte civile, il procedimento si svolge avanti il giudice civile e secondo le norme del processo civile ».

Precisa che la richiesta della parte civile al pubblico ministero di proporre impugnazione introdurrebbe un istituto nuovo tendente a tutelare gli interessi della parte civile senza alterare i rapporti tra i vari protagonisti del processo a danno dell'imputato. L'ultima parte dell'emendamento è intesa ad evitare che il giudizio sul danno debba svolgersi sia in sede penale sia in quella civile, e ad assicurare un più rapido soddisfacimento degli interessi patrimoniali delle persone danneggiate dal reato.

Il deputato Musotto si dichiara contrario all'emendamento Coccia, che non si concilia con la riserva al pubblico ministero della titolarità dell'azione penale, e introduce un elemento di disarmonia, posto che l'aspetto civilistico della vertenza è necessariamente subordinato e connesso a quello penale.

Il deputato Mazzola afferma che la prima parte dell'emendamento Coccia tende a regolamentare una prassi già in atto, mentre l'ultima parte non appare accettabile. Si potrebbe peraltro prevedere l'obbligo del giudice

penale di liquidare i danni, a seguito della richiesta rivoltagli in tal senso dalla parte civile.

Il deputato Terranova si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento Coccia, ma dissente dal proposito di sottrarre al giudice penale l'esame dell'impugnazione proposta dalla parte civile. Ritiene opportuno, inoltre, sopprimere il n. 61.

Il deputato Gianfilippo Benedetti osserva che il problema di tutelare maggiormente gli interessi della parte civile è generalmente avvertito. Occorre pertanto porre il pubblico ministero di fronte alle proprie responsabilità. Inoltre l'esigenza di speditezza potrebbe indurre a prevedere l'obbligo per la parte civile di addurre nello stesso procedimento penale le prove del danno subito.

Il carattere particolare del procedimento per diffamazione non sembra consentire, peraltro, che in questa ipotesi la parte civile abbia un potere di impugnazione generale.

Il deputato Sabbatini si dichiara favorevole alla prima frase dell'emendamento Coccia, ma non alla seconda, che tratta materia da affidare alla discrezionalità del legislatore delegato. Anche l'ultima parte dell'emendamento non dovrebbe essere accolta, prevedendo semmai l'obbligo della parte civile di richiedere al giudice penale, con le dovute motivazioni e allegando il materiale probatorio, la liquidazione del danno, ed il dovere del giudice di provvedere al riguardo. Osserva inoltre che il n. 61 dovrebbe essere soppresso.

Il Presidente Spagnoli osserva che la disposizione del n. 61, ove accolta, dovrebbe essere estesa a tutti i reati punibili a querela di parte. Rileva inoltre che al n. 19, già esaminato nella seduta del 9 maggio scorso, è previsto l'obbligo del giudice penale di liquidare il danno « se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

Il deputato Manco concorda con il Presidente circa la necessità di sopprimere, al n. 61, le parole « per la motivazione delle sentenze ». Così modificata la disposizione potrebbe, peraltro, essere mantenuta. Propone inoltre di sopprimere, nell'emendamento Coccia, le parole « non impugnabile ».

Il relatore Lospinoso Severini propone di sopprimere il n. 61. Accetta la prima proposizione dell'emendamento Coccia, invitando a ritirare le restanti parti, con riserva di ristrutturare il n. 18 nel senso di sopprimere le parole « se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità » e di prevedere l'obbligo per la parte civile di fornire al giudice penale tutti

gli elementi necessari per procedere alla liquidazione.

Il sottosegretario Pennacchini afferma che il subemendamento Manco contrasta con il principio costituzionale che riserva al pubblico ministero la titolarità dell'azione penale. Ritiene inoltre che la prima parte dell'emendamento Coccia non arrechi concreto vantaggio alla parte civile: si rimette comunque alla Commissione circa la prima proposizione contenuta nell'emendamento stesso. Non accetta la seconda proposizione né l'ultima parte dell'emendamento Coccia, che comporterebbe una procedura più lenta ed onerosa, ritenendo altresì inopportuno ristrutturare il n. 18. Accetta invece l'emendamento del relatore soppressivo del n. 61.

La Commissione sopprime il n. 61, ed approva la prima parte dell'emendamento Coccia. Respinge quindi il subemendamento Manco e la seconda parte dell'emendamento Coccia.

Il deputato Coccia, preso atto dell'intesa maturata in ordine ad una ristrutturazione del n. 18 o comunque ad una fissazione del principio che la liquidazione del danno abbia luogo non oltre l'esaurimento del secondo grado di giudizio, ritira l'ultima parte del suo emendamento.

Il n. 62 viene quindi approvato nel seguente testo modificato:

« 62) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili ».

Il deputato Gianfilippo Benedetti non insiste sul seguente emendamento:

*Dopo il n. 62, aggiungere il seguente:*

« 62-bis) divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di primo grado ».

Si passa al n. 63:

« 63) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale ».

Il deputato Gianfilippo Benedetti ritira un emendamento Accreman interamente soppressivo, aderendo ad un emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore ed accettato dal Governo, che viene approvato.

Il n. 63 resta pertanto così formulato:

« 63) esclusione dell'istituto dell'appello incidentale ».

Vengono quindi approvati senza modifiche i seguenti numeri:

« 64) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

65) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

66) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche ».

A seguito degli interventi dei deputati Manco, Musotto, Sabbatini, del relatore Lospinoso Severini e del Presidente Spagnoli, il n. 67, riguardante la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, viene accantonato.

Approvato senza modifiche il n. 68, concernente le conclusioni della difesa nel procedimento di cassazione, si passa al numero successivo:

« 69) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio ».

Il deputato Manco propone di sopprimerlo, considerando che si tratta di materia estranea al codice di procedura penale. Il deputato Terranova ed il relatore concordano, mentre il sottosegretario Pennacchini si rimette alla Commissione, che accoglie la proposta del deputato Manco.

Il n. 70, riguardante la notifica al difensore dei provvedimenti concernenti l'esecuzione, viene approvato senza modifiche, mentre il n. 71 resta così modificato da un emendamento Benedetti Gianfilippo, accettato dal relatore, sul quale il Governo si rimette alla Commissione:

« 71) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità del provvedimento ».

Accantonati i numeri 72 e 73, concernenti il procedimento di revisione e la riparazione dell'errore giudiziario, la Commissione approva il seguente emendamento del relatore, non accettato dal Governo:

*Dopo il n. 73 aggiungere il seguente:*

« 73-bis) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza for-



malità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale ».

Vengono infine approvati senza modifiche i successivi numeri dell'articolo 2:

« 74) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

75) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

76) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

### Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 16,30. —  
Presidenza del Presidente CASTELLI.

#### Proposta di legge:

**Rizzi e Sangalli: Nuove norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (Parere alla IX Commissione) (1608).**

A seguito della relazione del deputato Lospinoso Severini e degli interventi dei deputati Terranova, Pietro Micheli e del Presidente Castelli, il Comitato esprime il seguente parere:

« La Commissione Giustizia, premesso che le finalità del provvedimento appaiono da condividere e che anche per i centri storici e residenziali di città con popolazione inferiore ai duecentomila abitanti si giustificerebbe il divieto di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici carcerari, osserva che mentre i primi tre articoli non suscitano obiezioni di fondo, le restanti parti del provvedimento appaiono pregiudizievoli delle autonomie locali, non armonizzate con le più recenti leggi urbanistiche (si consideri in particolare il secondo comma dell'articolo 5) e destano perplessità circa la legittimità costituzionale delle norme concernenti gli indennizzi ai proprietari delle aree già destinate alla costruzione di edifici carcerari. Le disposizioni dell'articolo 4

non sono inoltre coordinate con le norme delle stesse leggi ivi richiamate.

La Commissione esprime pertanto parere contrario sulla proposta di legge ».

#### Disegno di legge:

**Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse con la inosservanza della disciplina sul commercio e sugli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (Parere alla II Commissione) (2442).**

A seguito della relazione del deputato Terranova e degli interventi del Presidente Castelli e dei deputati Lospinoso Severini e Pietro Micheli, il Comitato delibera quanto segue:

« La Commissione Giustizia esprime parere favorevole, condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

1) al secondo comma dell'articolo 2, le parole « sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene il verbalizzante » vanno sostituite con « sostituendosi all'ufficiale giudiziario il personale dell'ufficio al quale appartiene il verbalizzante »;

2) al primo comma dell'articolo 2, le parole « o dalla ricezione » vanno sostituite con « o dalla notificazione »;

3) al secondo comma dell'articolo 3, le parole « esperimento del gravame di cui al successivo articolo » vanno sostituite con « ricorrere ai sensi dell'articolo 4 della presente legge »;

4) il terzo comma dell'articolo 3 va soppresso;

5) il quarto comma dell'articolo 3 va ristrutturato come segue: « Il titolare ed il gestore dell'esercizio sono solidalmente responsabili per il pagamento della somma dovuta, anche in ordine alle infrazioni compiute dall'addetto all'esercizio »;

6) al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole « l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo » occorre inserire le seguenti: « e non è soggetta alla vidimazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2 del testo unico approvato con il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 »;

7) al secondo comma dell'articolo 4, le parole « l'autorità giudiziaria » vanno sostituite con il « giudice adito a norma del primo comma ».

#### Proposte di legge:

**Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1973, n. 3, concernente la tutela del carat-**

tere monumentale e artistico della città di Siena (446);

**Bardotti ed altri:** Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (*Parere alla IX Commissione*) (587).

Riferisce il deputato Terranova, osservando che le proposte di legge sono tra loro pressoché identiche, salvo per l'articolo 10, concernente l'onere finanziario. Propone di esprimere parere favorevole con osservazioni.

A seguito dell'intervento del Presidente Castelli, il Comitato adotta la seguente decisione:

« La Commissione Giustizia ha esaminato le proposte di legge nn. 446 e 587, soffermandosi in particolare sull'articolo 4 in ordine al quale afferma in via preliminare la sussistenza della propria competenza primaria.

Su tale rivendicazione di competenza, formulata ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, non ritiene peraltro di dover insistere se la Commissione lavori pubblici modificherà il terzo comma dell'articolo 4 di entrambe le proposte di legge, sostituendo le parole da « provvede agli sfratti » sino a « decreto 4 febbraio 1915, n. 148 » con le seguenti: « intima gli sfratti e ne richiede la convalida all'autorità giudiziaria ».

La Commissione osserva che detta modifica appare necessaria in considerazione del fatto che la procedura eccezionale prevista dall'articolo 153 del testo unico del 1915 non appare ammissibile per disporre, in via immediatamente esecutiva, una lesione permanente di diritti soggettivi, attribuendo ad un organo amministrativo poteri giurisdizionali.

La Commissione Giustizia esprime parere favorevole sulle restanti disposizioni delle due proposte di legge ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,40.

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente REGGIANI, indi del Vicepresidente MOLÈ.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il te-

soro, Fabbri; e per le partecipazioni statali, Principe.

### Disegno di legge:

**Inquadramento di alcune partecipazioni dirette dello Stato** (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1953).

(*Discussione e approvazione con modificazioni*).

Dopo illustrazione del relatore Di Giesi e dopo interventi del deputato Gambolato e del Sottosegretario Principe, la Commissione approva una modifica, proposta dal rappresentante del Governo ed intesa ad inserire anche la CINTIA s.p.a. e la CIAAO s.p.a. tra le società, le cui azioni, di proprietà dello Stato, possono essere trasferite ad uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Successivamente, la Commissione vota direttamente a scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge, che risulta approvato, con le modifiche testé riferite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

### Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per le finanze, Carta; e per l'agricoltura e le foreste, Salvatori.

### Disegno di legge:

**Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392** (*Parere alla IV Commissione*) (899-B).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gava, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla modifica all'articolo 3 del disegno di legge, introdotta da parte della competente Commissione del Senato.

### Disegno di legge:

**Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'esercito** (*Parere alla VII Commissione*) (2450).

Su proposta del relatore Gargano e dopo un intervento del Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse (*Parere alla XIV Commissione*) (2457).**

Su proposta del relatore Corà, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali per indennità di espropriazione ed altri maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere finanziate con leggi speciali (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) (2484).**

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole. La Commissione segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito che l'indicazione di copertura, contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge ed assicurata a carico degli stanziamenti del fondo globale 1972, risulterà valida solo se il provvedimento sarà legislativamente perfezionato prima del 31 dicembre 1973, poiché la legge 27 febbraio 1955, n. 64, consente l'utilizzo delle somme accantonate negli appositi fondi destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

**Disegno di legge:**

**Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (2500).**

Dopo che il Presidente Tarabini ha ampiamente illustrato, in senso favorevole, il disegno di legge (ricordando le modifiche introdotte dal Senato e soffermandosi, in particolare, sulle implicazioni finanziarie), il Sottosegretario Fabbri riferisce talune osservazioni e perplessità del Tesoro circa la misura dei compensi da corrispondere ai docenti universitari, circa il numero degli ufficiali e sottufficiali da trattenere o richiamare in servizio, nonché circa l'assunzione di personale straordinario da parte del Ministero dei trasporti.

Il deputato Gambolato, nel preannunciare l'astensione dei deputati del gruppo comunista, rileva come sia irrazionale parlare di un piano aeroportuale, inserito nel quadro glo-

bale della programmazione del settore dei trasporti, nel momento in cui sono già state operate, proprio con il disegno di legge in esame, determinate scelte, che contrastano inequivocabilmente con una impostazione coerente del problema del traffico aereo, attuando una polverizzazione degli interventi.

Successivamente, su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, segnalando, peraltro, che la indicazione di copertura a fronte di una quota parte della maggiore spesa dal provvedimento implicata a carico del corrente esercizio finanziario (e assicurata con gli stanziamenti del fondo globale 1972) risulterà valida solo se l'iniziativa legislativa avrà completato il proprio iter parlamentare prima del 31 dicembre 1973, e cioè prima della data di scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione del finanziamento in bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Aderendo poi ad una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Fabbri, la Commissione richiama l'attenzione della competente Commissione di merito sulla esigenza di evitare che, nella determinazione dei compensi previsti dall'articolo 5 del disegno di legge, i docenti universitari siano considerati nella stessa posizione dei liberi professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori inerenti al programma di completamento e ammodernamento di aeroporti e suggerisce di prevedere, al riguardo, una riduzione percentuale di tale compenso nel caso in cui l'incarico venga conferito a docenti universitari ovvero di stabilire che la determinazione dei compensi agli incaricati venga disposta dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. La Commissione rileva, altresì, che, per quanto concerne la facoltà conferita al Ministro della difesa di trattenere in servizio o richiamare dal congedo a domanda ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica militare, sembrano eccessivi i contingenti fissati per complessive 120 unità dall'articolo 6 del provvedimento e segnala, pertanto, alla Commissione trasporti l'opportunità, in armonia con i recenti indirizzi di soppressione dell'ingente entità di personale militare richiamato, di operare una riduzione di tali contingenti, distinguendo, nell'ambito di essi, il numero massimo degli ufficiali da quello dei sottufficiali. La Commissione, infine, con riguardo alla prevista assunzione di personale straordinario da parte del Ministero dei trasporti, osserva che essa rappresenta una deoga al vigente divieto di reclutamento

di personale non di ruolo sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, che potrebbe determinare analoghe richieste da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, mentre, d'altra parte, sono da ritenere eccessivi i limiti numerici di personale da assumere; la Commissione, pertanto, suggerisce che, ove per particolari esigenze si rendesse necessario ricorrere alle predette assunzioni straordinarie, sarebbe opportuno che le stesse risultassero contenute in limiti più ristretti e, comunque, non superiori al 50 per cento di quelli proposti.

**Disegno di legge:**

**Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa) (2509).**

Su proposta del presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Bassi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (1586).**

Dopo illustrazione del presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Bassi) e dopo che il sottosegretario Fabbri ha riferito il consenso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo 39-bis, elaborata e trasmessa dalla competente Commissione di merito in data 22 novembre 1973.

**Disegno di legge:**

**Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (Parere alla XI Commissione) (1978).**

Il relatore Orsini, dopo aver ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di precedenti sedute dedicate all'esame del disegno di legge e degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge medesimo, trasmessi dalla competente Commissione di merito, riferisce che quest'ultima ha formalmente invitato la Commissione bilancio a riprendere in considerazione l'emendamento a suo tempo proposto al quinto comma dell'articolo 1 del disegno di legge e inteso ad aumentare da 57 a 71 miliardi l'importo dei mutui che gli enti regionali di svi-

luppo sono autorizzati a contrarre per la provvista di ulteriori fondi necessari a coprire il proprio fabbisogno finanziario. Dopo aver precisato che sul predetto emendamento la Commissione ebbe già a manifestare contrario avviso, il relatore conclude rilevando che, in mancanza di ulteriori dati e chiarimenti circa la possibilità di fronteggiare la prevista maggiore spesa, la Commissione non possa che confermare il parere contrario.

Dopo un intervento del Sottosegretario Fabbri, il quale dichiara che il Tesoro consente con le conclusioni del relatore, la Commissione delibera, a maggioranza, di confermare il parere contrario già espresso in data 10 ottobre 1973 sull'emendamento al quinto comma dell'articolo 1 del disegno di legge, inteso a sostituire la cifra « 57.000 milioni » con l'altra « 71.000 milioni ».

**Disegno di legge:**

**Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (2394).**

Su proposta del presidente Tarabini, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli ulteriori emendamenti agli articoli 2 e 4 del disegno di legge, proposti dal Governo e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 22 novembre 1973.

**Proposta di legge:**

**Salvi ed altri: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare (Parere alla III Commissione) (2169).**

In assenza del relatore Carenini, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

**Proposta di legge:**

**Senatori De Marzi ed altri: Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla II Commissione) (2310).**

Dopo ampia illustrazione favorevole del relatore Orsini, il sottosegretario Fabbri chiarisce che la copertura a fronte della maggiore spesa dalla proposta di legge implicata a carico del corrente esercizio finanziario è assicurata a riduzione degli stanziamenti del

fondo globale 1973, con utilizzo di una quota parte delle disponibilità già accantonate per « Provvidenze per il comune di Roma » (elenco n. 5 - Ministero del tesoro).

Il deputato Gargano svolge qualche considerazione sul merito del provvedimento e quindi sulla scelta di spesa con lo stesso operata e manifesta vive perplessità sul reperimento dei finanziamenti a copertura dell'onere relativo al 1973, criticando che siano state stornate somme già destinate in bilancio a favore del comune di Roma; propone, pertanto, di far decorrere l'aumento del contributo dello Stato a partire dal prossimo esercizio finanziario, in tal modo lasciando integro l'accantonamento per finanziare le provvidenze a favore dell'amministrazione capitolina.

Successivamente, la Commissione, dopo aver respinto la proposta avanzata dal deputato Gargano, accoglie la proposta del relatore Orsini e delibera, pertanto, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulla iniziativa legislativa, a condizione che l'indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 2 del progetto di legge risulti modificata e integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale 1974, a copertura della maggiore spesa implicata a carico del prossimo esercizio finanziario.

#### **Proposta di legge:**

**Lettieri ed altri: Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato (Parere alla VII Commissione) (2440).**

Dopo ampia illustrazione favorevole del presidente Tarabini, il deputato Lettieri fornisce ulteriori chiarimenti sulla portata e sulle finalità della proposta di legge, di cui è primo firmatario, e ricorda l'impegno a suo tempo assunto da tutti i Gruppi parlamentari, in sede di Commissione difesa allorché questa esaminò il disegno di legge sulla indennità per il servizio di istituto ai corpi di polizia, perché tale indennità venisse corrisposta anche al personale del corpo forestale dello Stato, rammentando come si preferì la strada di una autonoma iniziativa legislativa, anziché quella dell'emendamento, per evitare che il disegno di legge modificato dovesse tornare al Senato. Aggiunge che la indicazione di copertura è stata concordata con il Ministero dell'agricoltura, il quale ha fornito ampie assicurazioni circa la congruità degli stanziamenti dei capitoli richiamati per il finanziamento dell'iniziativa legislativa.

Intervengono nella discussione i deputati Bartolini e Gargano, i quali pur dichiarandosi favorevoli alla proposta di legge, richiamano alla esigenza di affrontare a brevissima scadenza i problemi relativi al quadro generale delle retribuzioni dei pubblici dipendenti per evitare che, procedendo con iniziative episodiche e settoriali, si creino ulteriori sperequazioni e motivi di confusione. Anche il deputato Turchi riferisce il consenso della sua parte sul provvedimento.

Il Sottosegretario Fabbri prega la Commissione di soprassedere alla definizione del proprio parere, al fine di consentire ulteriori contatti tra le competenti amministrazioni interessate per esaminare le questioni di merito e le conseguenze finanziarie implicate dalla iniziativa legislativa. Aggiunge che, ove la Commissione bilancio deliberasse nell'odierna seduta di esprimere parere favorevole, il Governo si vedrebbe costretto a far uso della facoltà concessagli dal Regolamento onde evitare decisioni affrettate e non compatibili con le attuali risorse in bilancio.

A sua volta, il Presidente Tarabini osserva che la discriminazione operata a danno degli appartenenti al corpo forestale non appare giustificata, stante la tradizionale equiparazione del corpo forestale medesimo agli altri corpi di polizia, anche agli effetti dell'indennità di funzione e stante altresì la improprietà della sede scelta - i provvedimenti sull'assegno perequativo - per operare una rilevante modificazione di natura istituzionale. Piuttosto, la proposta di legge va rimeditata alla luce della considerazione che, per la copertura della spesa prevista (che è di carattere corrente), si provvede mediante riduzione di spese in conto capitale, e cioè di spese di investimento, ed altresì alla luce della considerazione che deve darsi rilievo anche alla posizione degli ispettori forestali, per i quali pure si è affermato il principio dell'equiparazione con gli ufficiali degli altri corpi di polizia.

Dopo un intervento del Sottosegretario Salvadori, la Commissione, accogliendo la richiesta avanzata dal Sottosegretario Fabbri, delibera di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame della proposta di legge.

#### **Proposte di legge:**

**Pisicchio ed altri: Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2278);**

**Gramegna ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per**

**l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2411); (Parere alla XIII Commissione).**

In assenza del relatore Gunnella, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle due proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

## DIFESA (VII)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI.* — Intervengono il Ministro della difesa, Tanassi e il Sottosegretario per la difesa, Lattanzio.

#### Disegno e proposte di legge:

**Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (2483);**

**Pavone: Estensione delle norme di cui all'articolo 16-*quater* della legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, previste per gli ufficiali delle forze armate e corpi di polizia (Parere della I e della V Commissione) (1610);**

**Pavone ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali delle forze armate e di polizia dello Stato (Parere della I, della II e della VI Commissione) (2213).**

*(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).*

Il deputato D'Alessio ritiene che un esame meditato dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione richiede che vengano date concrete risposte ad alcuni interrogativi che riguardano l'ordinamento delle forze armate nell'ambito dell'ordinamento costituzionale e della dinamica organizzativa dello Stato in rispondenza ai principi di efficienza istituzionale. In particolare, chiede una informazione precisa in merito al rapporto tra i posti dirigenziali corrispondenti all'organico del 1955 e il numero chiuso proposto nel disegno di legge: in merito all'indirizzo che il Governo intende adottare nella ripartizione dei contingenti stabiliti tra i ruoli di ciascuna

forza armata e corpo di polizia; in merito al numero prevedibile o previsto dei tenenti colonnelli a disposizione per ciascun ruolo o corpo in relazione a quanto è disposto dal disegno di legge che fa prevedere un notevole aumento degli ufficiali in questa posizione. Chiede che il Governo comunichi l'elenco delle indennità attualmente corrisposte ai gradi dell'alta dirigenza suddivise in quelle che vengono soppresse e in quelle che, invece, rimangono con una indicazione, per queste ultime, dell'onere medio relativo ai gradi di generale e di colonnello di ciascuna forza armata e corpo di polizia.

Ribadisce che la soluzione data dal disegno di legge ai problemi dell'inquadramento con la introduzione dell'alta dirigenza costituisce un errore da correggere al più presto e che è indispensabile che si giunga alla emanazione di una legge di ordinamento che fissi l'assetto delle forze armate nazionali, snellisca le strutture, rivaluti effettivamente, eliminando anche ogni assurda inflazione, le funzioni dirigenziali da riconsiderare nel quadro di un ripensamento generale delle attuali articolazioni gerarchiche.

Dopo aver analizzato criticamente i punti del disegno di legge, soprattutto in relazione alla posizione economica e giuridica che risulta attribuita a gradi inferiori a colonnelli, all'attribuzione dell'indennità di rischio a chi di fatto per posizione funzionale non è soggetto ad alcun rischio, richiama il parere della V Commissione Bilancio in merito alla immotivata attribuzione della indennità di funzione a favore degli ufficiali a disposizione e alla opportunità di garantire ai tenenti colonnelli prospettive di carriera e progressioni economiche tali da non rinviare il conseguimento di certi coefficienti soltanto alla vigilia o al momento del collocamento in pensione.

Il deputato Pavone invita la Commissione ad estendere, con gli opportuni adattamenti, agli ufficiali il sistema di carriera e di attribuzione delle funzioni dirigenziali previsti per gli impiegati civili, per eliminare le discrasie attualmente esistenti.

Il deputato Giuseppe Niccolai osserva che il disegno di legge rivela tre aspetti fondamentali identificabili nella violazione formale e sostanziale degli articoli 16 e 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, di delega al Governo in materia di riordinamento delle carriere e dello stato giuridico degli impiegati dello Stato, nel grave pregiudizio morale e materiale per tutti coloro che non accederanno al grado di colonnello e che sono la maggioranza degli ufficiali, nella conseguenziale

frattura fra ufficiali. Analiticamente si sofferma sulla compressione giuridica ed economica cui sono costretti soprattutto i tenenti colonnelli e coloro che, comunque, non raggiungeranno il grado di colonnello.

È, a proposito della promozione al grado di colonnello a disposizione, lamenta che essa non sia più prevista per anzianità, ma con il sistema della scelta, consentendo esso discriminazioni discrezionali ingiuste. Il disegno di legge, infine, non comporta neanche una distribuzione equitativa dei gradi di generali e colonnello tra le tre forze armate, tant'è che mentre per l'esercito e l'aeronautica i posti di colonnello e generali rappresentano l'8 per cento degli organici degli ufficiali, per la marina, invece, raggiungono il 18 per cento.

Il Ministro Tanassi, dopo aver sottolineato l'atipicità dello stato giuridico e della carriera degli appartenenti alle forze armate nei riguardi dello stato giuridico e della carriera dei dipendenti civili dello Stato, ricorda che il disegno di legge è frutto di valutazioni e decisioni travagliate da parte del Governo per soddisfare largamente le aspettative degli interessati, anche se può sembrare che costituisca una frattura tra coloro che sono compresi tra i destinatari delle funzioni e, quindi, dei benefici dirigenziali.

Il disegno di legge comporta, innanzitutto, nel quadro di una funzionale riorganizzazione delle forze armate, un ridimensionamento graduale del numero dei generali, partendo dagli attuali 1024 ai 530 previsti per il 1978.

Per quanto riguarda la posizione dei tenenti colonnelli, deve chiarire che con la disponibilità organica prevista dalla legge quasi tutti raggiungono il grado di colonnello prima del collocamento in quiescenza, mentre per i pochi esclusi dalla promozione per limiti di età, per infermità o perché deceduti è attribuito dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615, che è quello oggi attribuito ai generali di brigata. Il Governo non è contrario a prevedere con provvedimento a parte anche l'attribuzione morale della qualifica di colonnello.

Al deputato D'Alessio osserva che il mantenimento della ridotta indennità di rischio compensa la impossibilità di attribuire compensi per lavori straordinari previsti per i dipendenti civili.

Conclude, invitando la Commissione ad assecondare l'iter del disegno di legge per evitare che si creino disagi nell'ambito delle forze armate, assicurando che il Governo non

è contrario a rivedere con altro provvedimento norme che dovessero risultare palesemente insufficienti.

A tal fine, propone che la Commissione chieda il trasferimento del disegno di legge alla propria sede legislativa, salvo il diritto di ogni deputato a presentare in quella sede gli emendamenti che riterrà opportuno.

Il relatore Mazzarrino ribadisce la natura equitativa del disegno di legge, osservando che le perplessità che esso ad una prima lettura suscita possono essere superate in una analisi attenta delle singole norme e in particolare delle conseguenze che esso comporta per i tenenti colonnelli e per la natura transitoria che assume il mantenimento della posizione di ufficiali a disposizione. Con dati analitici dimostra come i tenenti colonnelli che non raggiungono il grado di colonnello mediamente rappresentano solo il 4 per cento, mentre il disegno di legge prevede una compensazione dei loro interessi con l'attribuzione del parametro 615.

Concorda con il Ministro Tanassi sulla opportunità del trasferimento dei disegni di legge alla sede legislativa.

Alla proposta del Ministro Tanassi si dichiarano favorevoli i deputati Caiati, a nome del gruppo della democrazia cristiana, Durand de la Penne, a nome del gruppo liberale, Savoldi, a nome del gruppo socialista, D'Alessio a nome del gruppo comunista, il quale si riserva di presentare emendamenti in sede legislativa, Giuseppe Niccolai, a nome del gruppo del movimento sociale, il quale, tuttavia, ribadisce le perplessità avanzate in sede di discussione.

La Commissione, quindi, all'unanimità, accoglie la proposta del Ministro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55.

## ISTRUZIONE (VIII)

### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Bemporad.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (Approvato dal Senato) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 7);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530).

(*Parere alla V Commissione*).

Il relatore Bardotti si sofferma a lungo sul problema dei criteri da adottare per un esame del bilancio che non si esaurisca in un generico dibattito sulla politica scolastica, ma che verifichi in concreto la coerenza degli interventi predisposti con gli obiettivi della politica economica del Governo e con le linee di tendenza in materia di politica formativa. Compie quindi un confronto particolareggiato tra l'impostazione del bilancio e gli impegni assunti dal Governo nei confronti sia delle organizzazioni sindacali, sia del Parlamento. Pur apprezzando lo sforzo compiuto per non ostacolare il processo di espansione delle strutture scolastiche, rileva come la percentuale di spesa destinata all'istruzione sia discesa dal 18,2 per cento del 1973 al 17,8 per cento del 1974. L'incremento in cifra assoluta della spesa, infatti, è dovuto soprattutto all'aumentato costo del personale: ha fatto fronte cioè all'incremento quantitativo degli operatori scolastici, mentre ha ridotto le spese destinate al miglioramento qualitativo del personale stesso. Procedendo ad un esame dettagliato degli interventi nei diversi settori operativi, lamenta una battuta di arresto nel ritmo di espansione degli investimenti nel settore della scuola materna e della strutturazione obbligatoria, registrando questi settori un incremento di spesa così modesto da ridursi ad una effettiva diminuzione dell'impegno finanziario destinato ad interventi per il decondizionamento sociale. Sottolinea l'urgenza di procedere alla riforma, preannunciata di nuovo dal ministro, delle strutture del Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di creare uno strumento idoneo ad affrontare la crescita del sistema formativo, muovendosi in direzione di un deciso decentramento decisionale e tenendo conto della nuova realtà dell'ordinamento regionale.

In conclusione si riserva di motivare il parere sul bilancio dopo aver raccolto, dal dibattito che si svolgerà in Commissione, tutti gli elementi utili a formulare un giudizio ponderato.

Il Presidente Ballardini rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

#### Disegno e proposta di legge:

**Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche** (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della II, della IV, della V e della X Commissione*) (1586);

**Lauricella e Strazzi: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche** (*Parere della II, della IV, della V e della X Commissione*) (640).

(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni e con assorbimento della proposta n. 640*).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli.

Dopo che il Presidente Degan ha dato lettura dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e giustizia rispettivamente sul nuovo testo degli articoli 17, 18 e 39-*bis* approvati in linea di massima nella precedente seduta e sull'articolo 25, relativo alle sanzioni penali, accantonato nella stessa seduta, la Commissione approva gli emendamenti presentati all'articolo 17 dal deputato Piccone, all'articolo 18 dal deputato Ferretti e dal Presidente Degan e all'articolo 25 del relatore Perone e dai deputati Palumbo, Lapenta e Vitale, nonché gli stessi articoli nel testo modificato.

Dopo che il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud ha ritirato la proposta di inserire un articolo aggiuntivo 39-*bis*, rilevando che il problema della istituzione di un Servizio sismico potrà essere più opportunamente affrontato con separato provvedimento, la Commissione approva all'unanimità, con votazione finale a scrutinio segreto, il disegno di legge nel nuovo testo. Il Presidente Degan dichiara conseguentemente assorbita la proposta di legge n. 640.

#### Proposte di legge:

**Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena** (446);



**Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione) (587).**

(Discussione e rinvio).

Il deputato Lapenta riferisce favorevolmente sulle proposte di legge in esame, che prorogano la legge n. 3 del gennaio 1963, recante provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano, integrandone il finanziamento e apportando anche alcune modifiche alla disciplina dell'intervento, soprattutto per adeguarla ai compiti spettanti alla regione e agli enti locali in seguito alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e ai decreti delegati di trasferimento delle funzioni. Dopo aver rilevato la carenza dell'attuale legislazione in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico del paese e la necessità di pervenire al più presto ad una legislazione organica in materia di risanamento dei centri storici, che imposti il problema in termini non meramente conservativi ma anche di salvaguardia del tessuto economico-sociale e di un adeguato inserimento del relativo patrimonio edilizio nel più generale contesto di un armonico sviluppo urbanistico, l'onorevole Lapenta rileva peraltro che la legge speciale per Siena si giustifica sia per la preesistenza di uno strumento legislativo che è necessario rendere in ogni caso efficiente sia per la particolare importanza di quella città sotto il profilo monumentale sia infine perché si tratta di un intervento che già nel lontano 1963 prefigurava i criteri direttivi successivamente indicati dalla commissione Franceschini e recepiti dai più moderni orientamenti della cultura, non solo urbanistica, di numerosi paesi europei.

Il Presidente Degan sottolinea l'importanza e l'attualità del tema relativo al risanamento dei centri storici, che ha visto frequentemente impegnato in questi ultimi tempi il Parlamento (si pensi agli interventi recentemente approvati per Venezia e per Ancona) nello sforzo di pervenire a soluzioni che, pur nella settorialità imposta da obiettive ragioni di urgenza, si ponessero come validi e moderni schemi di una legislazione organica destinata in prospettiva ad operare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

Il deputato Bonifazi, dopo aver rilevato con compiacimento che la sostanziale identità delle due proposte in esame si spiega con la fattiva

e rilevante collaborazione che alla loro elaborazione è stata data da tutte le forze politiche e sociali della città di Siena, osserva che le stesse non si propongono soltanto di adeguare alle reali necessità il finanziamento della legge del 1963, ma anche di rendere concretamente possibile un risanamento del centro storico che non obbedisca a spinte speculative, attraverso la previsione di un piano di risanamento fondato essenzialmente sull'intervento pubblico del comune e quindi tale da garantire la conservazione dell'attuale caratterizzazione economico-sociale del centro storico della città di Siena. Ritiene peraltro indispensabile, se non si vuole vanificare l'efficacia del provvedimento, che la Commissione bilancio riveda il parere espresso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il deputato Eirene Sbriziolo De Felice, dopo aver auspicato che il testo che la Commissione approverà sia pienamente rispettoso delle competenze spettanti alla regione e agli enti locali, sottolinea la necessità che la sperimentazione legislativa in atto in materia di interventi nei centri storici si muova coerentemente in direzione della graduale formazione di un organico quadro normativo.

Il deputato Cabras, pur prendendo atto degli auspici formulati dal relatore e delle sue esatte valutazioni circa i criteri che devono presiedere — in una impostazione che tenga conto di convergenti esigenze di ordine culturale o sociale — agli interventi per il risanamento dei centri storici, si domanda se, specialmente in assenza di un preciso impegno del Parlamento e del Governo ad adottare quanto prima organici provvedimenti legislativi, insistere sulla strada degli interventi settoriali non si risolva di fatto in una attenuazione della necessaria tensione politica verso quella legislazione di principio che l'attuazione dell'ordinamento regionale rende ormai indispensabile per un corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.

Il deputato Todros rileva che non basta affermare l'esigenza che il risanamento dei centri storici venga sottratto alle spinte speculative e orientato, secondo i più recenti orientamenti anche culturali, alla salvaguardia delle esistenti caratterizzazioni socio-economiche, ma è necessario adoperarsi coerentemente per eliminare gli ostacoli che si frappongono ad un risanamento di questo tipo: infatti, dati gli elevati costi del risanamento, solo una contestuale, radicale ed univoca modifica dell'attuale regime giuridico della proprietà edilizia in genere e di quella dei centri storici in particolare, nonché della proprietà privata delle

abitazioni, consentirà di attivare meccanismi non speculativi e di pervenire anche all'auspicata adozione di una tipologia uniforme di interventi.

Il Presidente Degan rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

#### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

##### Disegni di legge:

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (Approvato dal Senato) (2529);**

**Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 9);**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (Approvato dal Senato) (2530).**

*(Parere alla V Commissione).*

Il relatore Ascari Raccagni aggiorna la sua relazione, riferendo sulle variazioni presentate dal Governo al bilancio di previsione dello Stato per il 1974 in seguito al confronto con le Regioni intervenute in sede di Commissione consultiva interregionale.

A conclusione dell'incontro si è concordemente riconosciuta la necessità di procedere ad una revisione della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla finanza regionale, per quanto attiene ai criteri di formazione e di ripartizione del cosiddetto « fondo comune », nonché l'opportunità di una iniziativa legislativa che offra alle Regioni nuovi termini di riferimento e nuovi principi in materia di contabilità regionale.

Il Governo ha altresì aderito alla proposta di attuare, sin dalla impostazione del bilancio 1975, più tempestive ed ampie consultazioni con le Regioni sui temi della finanza regionale coinvolti dalla predisposizione del bilancio dello Stato; ed è pervenuto alla determinazione di portare a 330 miliardi l'importo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo iscritto in apposito capitolo del bilancio per il 1974. Va precisato che, in forza della legge 7 agosto 1973, n. 512, concernente il finanziamento dell'attività agricola, affluiranno al fondo altri 130 miliardi di lire, che ne fissano l'ammontare in 460 miliardi di lire. L'apporto aggiuntivo di 190 miliardi di

lire risulta dalle seguenti operazioni: 42.900 milioni derivano dai residui di stanziamento esistenti al 31 dicembre 1972 su capitoli concernenti materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario; 10.000 milioni derivano dal programma di completamento di opere ospedaliere per la quota accantonata sul fondo globale dell'esercizio 1973; 137.100 milioni derivano da riduzioni da apportare a specifici stanziamenti di bilancio o ad accantonamenti preordinati sui fondi destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso (cosiddetti fondi globali). All'ultima operazione si provvede con la Nota di variazione al bilancio 1974, alla prima invece con atto amministrativo e alla seconda con separata nota di variazioni al bilancio del 1973.

Le riduzioni apportate riguardano in misura assai consistente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (31.414 milioni sulla complessiva riduzione di 45.100) e destano notevoli perplessità giacché non sono sempre riconducibili a trasferimenti di funzioni alle regioni a statuto ordinario.

Dopo che il deputato Todros ha preannunciato che il gruppo comunista solleverà nella sede opportuna una pregiudiziale nei confronti del bilancio per il 1974 perché lo stesso non tiene conto, nelle previsioni relative all'entrata, dei decreti delegati in materia tributaria, il Presidente Degan rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.*

##### Proposta di legge:

**Bardelli ed altri: Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione (Parere della I e della V Commissione) (2208).**

*(Richiesta di sede legislativa).*

Dopo una breve introduzione del Presidente in sostituzione del relatore la Commissione decide di chiedere il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa. Il Presidente si riserva di inoltrare la richiesta in tal senso al Presidente della Camera dopo avere acqui-

sito l'accordo dei gruppi politici assenti e del governo al fine di realizzare il necessario unanime consenso.

**Disegno e proposte di legge:**

**Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione) (2244);**

**Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (Parere della V e della XIII Commissione) (547);**

**Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fine di miglioramento delle strutture (Parere della I, della V e della XIII Commissione) (617);**

**Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/71 per le strutture agricole (Parere della I, della V e della XIII Commissione) (1991).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il deputato Esposito premesso che si soffermerà in particolare sul contenuto dell'articolo 12 della proposta Marras, alternativa rispetto al disegno di legge, ritiene di dover sottolineare pregiudizialmente che la riforma dell'agricoltura dovrebbe essere considerata prioritaria rispetto ad ogni altra, mentre il Ministro del tesoro segue una politica deflazionistica che colpisce in particolare il settore agricolo. Del resto, con l'atteggiamento assunto anche in sede parlamentare, una parte della maggioranza governativa contraddice le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio e gli accordi di governo che sottolineavano la necessità di una profonda revisione della politica agricola comunitaria.

In un recente convegno democristiano, infatti, si è ribadita la necessità di approvare il disegno di legge Natali, che certamente non si muove nel senso indicato. Né oggi si può passare sotto silenzio che esiste un documento, sull'adattamento della politica agricola comune, della Commissione delle Comunità, conosciuto sotto il nome del responsabile del settore agricolo, Lardinois; per rispondere all'impostazione di tale documento potrebbe servirsi delle affermazioni critiche fatte dal Ministro Ferrari Aggradi e riportate sul *Popolo*, nelle quali emerge l'esigenza di un rinnovamento reale dell'agricoltura, i cui problemi dovrebbero essere visti, a parere del Ministro, in stretto legame con la politica regionale. Purtroppo i difetti intrinseci della politica agricola comu-

ne sono dovuti anche all'atteggiamento del governo italiano che, contrariamente a quanto affermato, sin dalla Conferenza di Stresa non si è mai impegnato seriamente a favore della riforma delle strutture agricole. Né intende, però, sostenere che la politica dei prezzi costituisce il solo punto negativo della politica agricola comunitaria, che sono i meccanismi predisposti che sono sbagliati e producono spesso effetti contrari a quelli voluti; non si può negare, infatti, che la politica dei prezzi costituisce un elemento di squilibrio, e non di riequilibrio dei redditi. Se è vero, d'altra parte, che l'obiettivo della politica agricola è lo aumento dei redditi, le direttive sono ben lungi dal realizzare un siffatto obiettivo, nella misura, tra l'altro, in cui non prevedono alcun raccordo con l'industria e non fanno alcuna scelta a favore dell'impresa contadina singola o associata. I veri obiettivi sono, invece, quelli indicati dall'articolo 1 della proposta Marras, da combinare con l'articolo 12, che prevede una integrazione di reddito per i soli coltivatori diretti, singoli o associati. Il punto nodale, per i comunisti, è l'integrazione di reddito, ed in genere la disponibilità di mezzi finanziari, solo in funzione di piani di sviluppo razionali, validi sul piano produttivo e aventi un'efficienza sociale, nell'interesse generale del paese e della stessa Comunità (non si può dimenticare in proposito che è l'articolo 39 del Trattato CEE a prevedere simili obiettivi, ma tale articolo, nella sostanza, non è stato mai applicato). Sin dal 1958 in una proposta Sereni il partito comunista ha sostenuto le tesi che oggi si vanno facendo strada e che, in parte, accettava lo stesso Mansholt. Di fronte ad una situazione di profonda crisi e di macroscopiche trasformazioni a livello mondiale, è evidente che le strutture dovevano essere sovente modificate. Dopo avere analizzato i vari strumenti impiegati sinora a favore del settore agricolo sia nelle economie di mercato che dirigistiche, ribadisce che il punto fondamentale resta oggi un serio meccanismo di integrazione del reddito degli agricoltori. Ora, alle dichiarazioni del Ministro Ferrari Aggradi sul ruolo primario dell'agricoltura, non corrispondono fatti concreti che si traducano in investimenti in agricoltura. L'integrazione di reddito è, dunque, una forma di finanziamento ai produttori per un rinnovamento effettivo delle strutture. Saldare politica agricola, politica regionale e sociale a livello nazionale e comunitario deve essere l'obiettivo costante da perseguire. Tutto ciò è assente nel disegno di legge Natali, che viene criticato da più parti, ivi compresi ambienti della maggio-

ranza e della stessa Coldiretti, che hanno messo in luce l'assenza nel disegno di legge di un impegno di valorizzazione dell'impresa diretto-coltivatrice singola o associata. La Coldiretti, per il tramite di alcuni dei suoi massimi responsabili, ha osservato che l'avere aperto la possibilità di accedere ai benefici della direttiva n. 159 anche ai proprietari non coltivatori, alle società per azioni, agli enti, alle aziende che già hanno raggiunto un reddito comparabile senza fissare alcuna priorità per l'impresa familiare coltivatrice singola o associata, né limiti superiori di finanziamento, significa far egemonizzare da parte delle aziende non coltivatrici gli scarsi mezzi disponibili, ed attuare una discriminazione di fatto a danno delle imprese familiari coltivatrici medesime. Anche in merito alle competenze regionali, gli stessi ambienti della Coldiretti hanno sottolineato che va dato alle regioni il ruolo che ad esse compete, non peggiorando l'insufficiente normativa del decreto delegato del 15 gennaio 1972, n. 11 bensì rettificandola in modo che la politica delle strutture sia effettivamente gestita nel quadro dei programmi regionali e dei piani di zona.

In conclusione senza un chiaro atteggiamento e un'azione conseguente nella direzione prima indicata, non solo non si risolvono i veri problemi del mondo agricolo, ma non si contribuisce neanche alla costruzione dell'Europa, che, pure, viene da molti troppo spesso retoricamente esaltata.

Il Presidente accettando una proposta del deputato Bardelli indice una seduta mercoledì prossimo dedicata ad altri provvedimenti all'ordine del giorno e rinvia la discussione sulle direttive comunitarie alla seduta di giovedì 6 dicembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## INDUSTRIA (XII)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10,20. —  
*Presidenza del Presidente MISASI.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente Misasi comunica alla Commissione che l'Ufficio di Presidenza nella sua ultima seduta si è trovato d'accordo sulla sua proposta che la Commissione predisponga quanto prima un'indagine conoscitiva sulle fonti di energia. Chiede quindi che la Com-

missione deliberi di richiedere al Presidente della Camera la prescritta autorizzazione per tale indagine e dia mandato all'Ufficio di Presidenza, convocato per la fine della seduta, di predisporre il relativo programma.

La Commissione delibera nel senso richiesto dal Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10,25. —  
*Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Bosco.

In apertura di seduta il deputato Milani rileva che il disegno di legge n. 2532 di conversione del decreto-legge relativo alle sanzioni per inosservanza del divieto di circolazione stradale nei giorni festivi è stato deferito alla Commissione trasporti senza il parere della Commissione industria mentre i problemi implicati dal provvedimento esigono, a suo avviso, che anche la Commissione industria si pronunci su di esso.

Il Presidente Misasi concorda con il deputato Milani e assicura che si farà parte diligente nel senso da lui proposto.

### Disegno di legge:

**Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali (Approvato dalla X Commissione del Senato) (2233).**

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Matteini, dopo aver illustrato brevemente il provvedimento che tende sostanzialmente ad aumentare il contributo obbligatorio a carico dei produttori a favore dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari, propone che la Commissione richieda alla Presidenza della Camera il passaggio del suddetto provvedimento in sede legislativa.

La Commissione delibera all'unanimità, con il consenso del rappresentante del Governo, nel senso proposto dal relatore.

### Proposta di legge:

**De Marzi ed altri: Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione (Approvata dalla X Com-**

*missione del Senato) (Parere della I, della II e della XIII Commissione) (2093).*

*(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).*

Il relatore Aliverti, dopo aver illustrato brevemente il provvedimento in esame che assoggetta all'autorizzazione del sindaco la chiusura prolungata delle aziende esercenti la produzione e la vendita di generi della panificazione al fine di garantire la fornitura di tali generi, propone che la Commissione richieda alla presidenza della Camera il passaggio del suddetto provvedimento in sede legislativa.

La Commissione delibera all'unanimità e con il consenso del rappresentante del Governo, nel senso proposto dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Bosco.

#### Disegno di legge:

**Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (2429).**

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore Aliverti si richiama alla relazione da lui svolta in sede referente ed all'audizione che la Commissione ha avuto la scorsa settimana con i presidenti dell'ENEL e del CNEN per illustrare brevemente l'importanza e l'urgenza del disegno di legge in esame che intende rimuovere, modificando la legge istitutiva dell'ENEL, l'ostacolo che attualmente impedisce a tale ente di partecipare a costituendo società internazionali che abbiano come oggetto l'attività di esportazione o importazione dell'energia elettrica con l'Italia e l'esercizio di impianti nucleari. Dopo aver rilevato l'esigenza di taluni chiarimenti formali del testo, informa la Commissione che è stata auspicata la possibilità che l'estensione di cui sopra riguardi anche impianti idroelettrici e termoelettrici, cioè non nucleari, e le relative reti di trasporto.

Ricollegandosi alla relazione del relatore, il Sottosegretario Bosco illustra un emendamento del Governo che tende appunto ad operare l'estensione evocata dal relatore.

Intervenendo nella discussione generale, il deputato Alesi illustra brevemente i motivi per

i quali il suo gruppo consente con il provvedimento in esame e con l'emendamento annunciato dal rappresentante del Governo.

Il deputato Milani ricorda invece che la richiesta di sede legislativa per il disegno di legge in esame fu avanzata in considerazione dei motivi di urgenza relativi alla partecipazione italiana al programma europeo di costruzione dei reattori veloci francese e tedesco; consentire all'ENEL di partecipare a qualsiasi società straniera che abbia per oggetto la produzione dell'energia elettrica costituirebbe un'innovazione di tale portata da non poter essere valutata senza i necessari approfondimenti. Ribadisce che la sua parte è favorevole ad un'intesa europea in materia di politica energetica ma tiene a ricordare i motivi per i quali essa ritiene che la partecipazione italiana al progetto europeo di reattori veloci avviene in condizioni di arretratezza e di subordinazione rispetto ai più avanzati *partners* europei. Propone che la seduta sia rinviata a domani per consentire gli opportuni contatti in ordine alle correzioni formali proposte dal relatore e alle questioni nuove sollevate dall'emendamento del Governo.

Il deputato Erminero rileva che il provvedimento in esame cade opportunamente in un momento di ripresa della collaborazione europea nel campo nucleare; afferma però che, anche alla luce della recente audizione dei Presidenti dell'ENEL e del CNEN, non risultino sufficientemente chiariti i rapporti, i ruoli e le funzioni di questi enti specie riguardo alle necessarie connessioni col mondo industriale mentre è possibile, a suo avviso, introdurre anche nel contesto del provvedimento in esame talune importanti precisazioni in merito.

Anche per il deputato Maschiella il problema fondamentale è quello dello specifico ruolo che ciascun ente deve assumere in campo nucleare e del coordinamento generale di tali ruoli. La partecipazione dell'ENEL al progetto Unipede risente, a suo avviso, della sua originaria impostazione burocratica e non garantisce affatto il carattere paritario dei contributi e dei benefici. Così è della partecipazione italiana, attraverso l'AGIP e l'ENI, al progetto Eurodif nel campo dell'uranio arricchito.

Il deputato Medi afferma anzitutto che, a parte l'allarme esagerato che in questi giorni viene diffuso sull'obiettiva disponibilità mondiale delle risorse petrolifere, occorre partire dal presupposto che quella nucleare è la più sicura fonte di energia per lo sviluppo futuro

dell'economia internazionale. Dopo aver ripercorso con dovizia di dati tecnici le tre fasi della ricerca e della sperimentazione in campo nucleare (reattori a uranio nucleare, reattori ad uranio arricchito, reattori veloci), sottolinea l'indispensabilità della collaborazione internazionale per procedere sulla strada di tali ricerche e conferma che la partecipazione italiana al programma europeo deve riguardare tutte le fasi della costruzione del reattore e tutte le parti di esso. Riconosce quindi l'esigenza primaria della definizione dei compiti: il CNEN a suo avviso deve dedicarsi allo studio e all'elaborazione delle conoscenze acquisite impiegando al massimo le capacità dei nostri ricercatori; l'ENEL, sulla base di tali elaborazioni, deve curare la progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi. Tutto ciò, a suo avviso, è un problema di metodo e di impegno: attiene quindi alla responsabilità esecutiva e non può essere codificato nel provvedimento in esame.

Il deputato Bernardi nota come ogni volta che un provvedimento riguardante l'ENEL è sottoposto all'attenzione della Commissione, l'opposizione pretenda di mettere in discussione l'intera politica di questo ente riguardo alle competenze che in questo campo la legge istitutiva ha attribuito rispettivamente al CIPE, al Ministero dell'industria e al Parlamento. Dichiarandosi d'accordo con l'emendamento annunciato dal Governo, ricorda l'assoluta urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

In sede di replica, il relatore Aliverti, raccogliendo la proposta del deputato Milani, rileva la necessità di sospendere brevemente la discussione per consentire una nuova formulazione concordata dell'articolo unico.

Il Sottosegretario Bosco non si oppone a tale proposta pur ritenendo che l'attuale formulazione dell'articolo unico risponda positivamente a tutte le preoccupazioni espresse. Quanto all'emendamento precedentemente annunciato, ricorda i progetti dell'ENEL per centrali in territorio francese e per lo sfruttamento del metano in territorio jugoslavo. Dichiarò comunque di rendersi conto del carattere innovativo dell'emendamento medesimo e quindi di rimettersi alle decisioni della Commissione. Insiste comunque che sia inserito nell'articolo unico il riferimento al trasporto dell'energia anche in relazione ai rientri di energia relativi all'attuazione del progetto Unipede.

Il Presidente Misasi sospende quindi brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,45).*

Alla ripresa della seduta il relatore Aliverti illustra il seguente nuovo testo dell'articolo unico sul quale il rappresentante del Governo dichiara di concordare:

#### ARTICOLO UNICO.

Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dal seguente:

« L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria e dell'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di competenza, oltre a svolgere attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:

- a) l'attività di esportazione o importazione dell'energia elettrica con l'Italia;
- b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;
- c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto ».

Tale articolo unico è accolto, con riserva di coordinamento, e successivamente votato e approvato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### Disegno di legge:

**Aumento del contributo statale all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato in Firenze » (Parere della I e della V Commissione) (760).**

*(Discussione e approvazione).*

Il deputato Biagioni, ricordate brevemente le vicende relative all'iter del provvedimento in esame, si rifà alla relazione svolta in sede referente ed invita la Commissione ad approvare il disegno di legge senza modificazioni.

Il deputato Niccoli ricorda che il suo gruppo nel marzo scorso chiese la rimessione in Assemblea del provvedimento in esame al fine di consentire l'adeguamento dello Statuto della Mostra-mercato dell'artigianato di Firenze all'ordinamento regionale. Poiché tale adeguamento è ora in via di attuazione, la sua parte

ha consentito al richiamo del provvedimento in Commissione in sede legislativa. Accennato alla necessità di una chiara definizione di tutta la tematica relativa alle fiere-mercato ed all'illogicità dell'esclusione della Mostra-mercato di Firenze dagli enti per i quali l'apposito decreto delegato prevede il passaggio alla competenza regionale, annuncia l'astensione del suo gruppo.

Il deputato Matteini, confermando che il progetto del nuovo statuto dell'ente è già all'esame del Ministero, si compiace per il positivo sbocco dell'iter del disegno di legge.

La Commissione procede quindi all'approvazione, senza modificazioni, dei due articoli di cui consta il provvedimento.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso a scrutinio segreto in fine di seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 10,15. — Presidenza del Presidente FRASCA. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per la sanità, Valiante.

#### Disegno e proposta di legge:

**Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (2467);**

**La Bella ed altri: Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e loro familiari a carico, divieto di usare negli atti pubblici i termini lebbra e derivati ed obbligo di sostituirli con i termini « morbo di Hansen » e derivati (Parere della V Commissione) (1870).**

(Discussione e rinvio).

Il relatore Del Duca illustra il provvedimento che intende venire incontro alle esigenze di una categoria di cittadini la cui situazione è indubbiamente drammatica. Ricorda che è stata richiesta una integrazione del sussidio rispetto a quanto disposto dall'altro ramo del Parlamento; inoltre la proposta di legge n. 1870 pone in luce altri aspetti, come la richiesta di una mensilità aggiuntiva in dicembre e la richiesta di adot-

tare il termine « morbo di Hansen » negli atti e negli istituti pubblici in luogo del termine lebbra.

Circa l'aumento del sussidio osserva che può essere giusto accedere alla richiesta, anche se comporta oneri finanziari di un certo rilievo, ma bisogna valutare il rischio di creare ingiuste sperequazioni rispetto ad altre categorie di malati. Quanto alla proposta di adottare il termine « morbo di Hansen » osserva che si tratta di materia piuttosto oggetto di regolamento, in cui il legislatore potrebbe intervenire eventualmente con un ordine del giorno. Conclude chiedendo un breve rinvio per consentire una riconsiderazione dei vari aspetti economici e normativi del disegno di legge.

Il Sottosegretario Valiante informa la Commissione che il Ministero della sanità ha in corso delle trattative con il Ministero del tesoro per ottenere un aumento dello stanziamento disposto a favore degli hanseniani. Chiede quindi di aderire alla proposta del relatore rinviando brevemente la discussione, così da consentire sia di portare a termine le trattative in corso, sia di valutare l'opportunità di una ristrutturazione del provvedimento.

Il deputato La Bella si dichiara d'accordo per un breve rinvio della discussione che serva a definire la trattativa in corso con il Ministero del tesoro e a studiare la ristrutturazione del provvedimento. Aggiunge di non condividere le preoccupazioni del relatore in merito alla possibilità di creare sperequazioni con altre categorie di assistiti in quanto, nel caso degli hanseniani, un diverso trattamento economico è giustificato dal tipo di malattia e dall'isolamento in cui si vengono a trovare questi malati. Conclude dichiarando che il suo gruppo chiede che siano accolte le richieste di aumento del sussidio e di corresponsione della mensilità aggiuntiva; insiste anche per la regolarità della corresponsione dei sussidi e l'adozione di modalità di pagamento diverse, riservate. Infine insiste sul valore psicologico della sostituzione del termine lebbra con il termine « morbo di Hansen ».

Il deputato d'Aquino si dichiara d'accordo per l'accoglimento integrale delle richieste degli hanseniani: si tratta infatti di cifre di non grande rilievo che possono essere facilmente reperite. Non condivide le preoccupazioni circa la sperequazione che si creerebbe rispetto ad altre categorie di malati, date le particolari caratteristiche del male in questione. Attribuisce inoltre grande importanza a

misure che possano eliminare gli inconvenienti psicologici che lamentava il deputato La Bella, che sono di grave ostacolo al tentativo di reinserimento nella società di questi malati. Infine richiama l'attenzione sulla esigenza di poter disporre la reversibilità del sussidio per le vedove.

Il deputato Giacinto Urso ritiene di dover pronunciare unicamente sulla richiesta di un rinvio, finalizzato all'opportunità di una ristrutturazione del disegno di legge e alla definizione delle trattative in corso con il Ministero del tesoro. Pertanto non entra nel merito ma si limita a consentire alla richiesta di rinvio.

Il deputato Giannina Cattaneo Petrini sollecita un'opera di corretta informazione da parte del Ministero della sanità in merito a questo tipo di malattia, che ha perso in gran parte le caratteristiche di contagiosità e pericolosità che aveva prima. Ritiene cioè che il problema centrale sia quello di dare una diversa impostazione al tipo di assistenza erogata a questi malati.

Il deputato Innocenti ritiene che ci si debba guardare dal creare sperequazioni ingiustificate rispetto ad altre categorie, come gli spastici incurabili per esempio, che sono ugualmente impossibilitati a lavorare. La corresponsione di una mensilità aggiuntiva in dicembre e la reversibilità del sussidio sono principi che vanno adottati per tutti o per nessuno.

Il deputato Rampa ritiene che non sia il caso di entrare ora nel merito delle singole questioni. Il relatore e il Governo hanno dichiarato una disponibilità a riconsiderare nel suo complesso il provvedimento e da parte di tutti i gruppi si è manifestata una disponibilità a riesaminare le modalità con cui andare incontro alle esigenze di questi malati. Ritiene che si possa prendere atto di questo ed aderire alla proposta di un breve rinvio per studiare le modifiche da apportare al provvedimento, sia sotto il profilo economico sia sotto quello normativo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 11. — Presidenza del Vicepresidente URSO GIACINTO. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per la sanità, Valiante.

#### Disegno di legge:

**Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive (Parere della I e della V Commissione) (2457).**

(Esame e rinvio).

Il relatore Morini osserva che ci si trova di fronte ad un provvedimento limitato e circoscritto negli scopi, che intende sopperire alle gravi e urgenti esigenze di assicurare un servizio di profilassi delle malattie infettive nelle zone di confine. La carenza più grave cui si trovano di fronte gli uffici attuali è quella di non riuscire a coprire gli organici; con il trasferimento delle competenze alle regioni, infatti, sia i medici provinciali sia il personale di concetto e ausiliario non può più essere utilizzato per incombenze rimaste di competenza dello Stato. Il rimedio adottato nel provvedimento tende a fronteggiare in tempi brevi le esigenze più urgenti, consentendo al Ministero di reperire personale anche estraneo all'amministrazione conferendo incarichi a breve termine. D'altra parte il problema potrà essere risolto definitivamente soltanto con la riforma delle strutture della pubblica amministrazione e la ristrutturazione del Ministero della sanità. Al momento attuale questo provvedimento è l'unico mezzo per ovviare ad una situazione gravissima del settore, sicché ritiene che su di esso ci si debba pronunciare favorevolmente e tempestivamente, chiedendo il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato La Bella rileva che il suo gruppo non ha ritenuto di aderire alla proposta di assegnazione direttamente in sede legislativa di questo provvedimento perché, pur riconoscendo la gravità della situazione degli uffici sanitari di frontiera, ritiene che la soluzione adottata nel disegno di legge, per far fronte alle carenze di personale, contrasti con l'intento di andare per il futuro ad una «decommercializzazione» della professione medica. Il suo gruppo pertanto si riserva di pronunciarsi definitivamente in merito alla richiesta di assegnazione in sede legislativa dopo aver studiato la possibilità di proposte alternative, e dopo aver adeguatamente valutato i dubbi di costituzionalità che potrebbero sorgere rispetto ad un provvedimento di questo tipo.

Il deputato De Lorenzo accoglie la proposta di richiedere l'assegnazione in sede legislativa, in quanto si tratta di un provvedimento di necessità inteso a porre riparo ad una situazione di particolare urgenza e gravità.



Anche i deputati Messeni Nemagna e Del Duca condividono la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il relatore Morini fa osservare al deputato La Bella che il provvedimento, se correttamente interpretato, prevede che gli incarichi siano conferiti a personale che ha già un rapporto di impiego pubblico. Quanto a possibili dubbi di costituzionalità potranno essere risolti con l'ausilio della I Commissione, chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge.

Il sottosegretario Valiante precisa che il Governo si rende conto che il provvedimento non configura una ristrutturazione stabile degli uffici in questione. Si tratta di misure eccezionali, rese necessarie dalla esigenza di fronteggiare la situazione assicurando l'espletto del servizio. La soluzione proposta è quella più rapidamente attuabile, anche se è evidente che una soluzione definitiva potrà essere trovata solo nell'ambito del riordinamento della pubblica amministrazione. Conclude dichiarando il consenso del Governo alla richiesta di assegnazione in sede legislativa.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973, ORE 20,30. —  
*Presidenza del Presidente CARRARO.*

Il deputato Nicosia riferisce alla Commissione sullo stadio di avanzamento dell'elaborazione della relazione nel settore dell'indagine concernente la ricostruzione storica del fenomeno mafioso.

Dopo brevi interventi del senatore Adamoli e del deputato La Torre sull'esposizione fatta dal deputato Nicosia, il deputato Terranova riferisce alla Commissione — in luogo del senatore Zuccalà, impossibilitato ad intervenire alla seduta — sullo stadio di avanzamento dell'elaborazione della relazione nel settore dell'indagine concernente il traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti ed i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano.

La Commissione stabilisce, poi, di incaricare una sua delegazione, composta dal senatore Pisanò e dai deputati La Torre, Mazzola e Vineis, di svolgere un sopralluogo a Torino e a Bardonecchia per acquisire elementi informativi circa denunciate infiltrazioni mafiose nel collocamento delle forze di lavoro in quelle città.

Il Presidente Carraro, infine, avverte che la Commissione sarà convocata a domicilio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22.

## CONVOCAZIONI

---

### COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Istruzione e belle arti)  
e IX (Lavori pubblici)

**Giovedì 29 novembre, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:*

Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (*Urgenza*) (1148);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1654);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163);

Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241);

— Relatori: per la VIII Commissione, Biasini; per la IX Commissione, Calvetti — (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

TOZZI CONDIVI: Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari (289) — Relatore: Calvetti — (*Parere della V Commissione*).

**II COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari interni)

**Giovedì 29 novembre, ore 17.**

UFFICIO DI PRESIDENZA.

**III COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari esteri)

**Giovedì 29 novembre, ore 16,30.**

COMITATO RISTRETTO

Esame della proposta di legge Salvi ed altri n. 2169 (« Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare »).

**IV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Giustizia)

**Giovedì 29 novembre, ore 10.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori FOLLIERI ed altri — Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614);

— Relatore: Musotto — (*Parere della I Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (*Approvato dal Senato*) (2002);

— Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Discussione delle proposte di legge:*

Senatori ZUCCALÀ ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia — Tutela della riservatezza e della libertà e segre-

tezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

BALZAMO ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482) — (*Parere della I, della II, della X e della XII Commissione*);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni (1845) — (*Parere della I, della II, della VII, della X e della XII Commissione*);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100) — (*Parere della I e della X Commissione*);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) — (*Parere della I Commissione*);

— Relatore: Castelli.

**V COMMISSIONE PERMANENTE**

(Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali)

**Giovedì 29 novembre, ore 10.**

Audizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'intervento, ai sensi dell'articolo 143 n. 2 del regolamento, del segretario generale della programmazione economica, sulle questioni concernenti il piano petrolifero.

**Giovedì 29 novembre, ore 16.**

Audizione, ai sensi dell'articolo 143 n. 2 del regolamento, del Presidente dell'ENI, dell'amministratore delegato dell'AGIP e del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiano, sulle questioni concernenti il piano petrolifero.

**VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Finanze e tesoro)

**Giovedì 29 novembre, ore 9.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della 13ª mensilità al personale in attività di servizio dello Stato (2533) — Relatore: Postal.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2394) — Relatore: Spinelli — (Parere della I e della V Commissione).

**VII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Difesa)

**Giovedì 29 novembre, ore 18.**

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 66, 136, 192, concernenti norme sulle servitù militari.

**X COMMISSIONE PERMANENTE**

(Trasporti)

**Giovedì 29 novembre, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1167) — Relatore: Lombardi Giovanni — (Parere della IV e della XII Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:*

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (1165) — (Parere della I, della IV, della V, della XII Commissione);

Disciplina degli autotrasporti di cose (1166) — (Parere della I, della II, della IV, della V e della XII Commissione);

MAGGIONI: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (730) — (Parere della I, della IV e della XII Commissione);

MENICACCI ed altri: Istituzione dell'albo e del registro per l'esercizio del trasporto di cose per conto di terzi e per conto proprio con autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (2008) — (Parere della I, della III, della IV, della VI, della XII e della XIII Commissione);

— Relatore: Lombardi Giovanni.

*Esame dei disegni di legge:*

Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2477) — Relatore: Merli — (Parere della I e della V Commissione);

Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 - secondo e terzo comma - della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 (2478) — Relatore: Merli — (Parere della I e della V Commissione);

Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2500) — Relatore: Poli — (Parere della I, della V, della VI, della VII e della IX Commissione).

COMITATO RISTRETTO.

Esame della proposta di legge MIOTTI CARLI AMALIA ed altri n. 27, concernente l'obbligo dell'uso del casco durante la circolazione in motociclo o in motocarrozzetta.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria)

Giovedì 29 novembre, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sui disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 14) — Relatore: Tocco;

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 16) — Relatore: Fioret;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530) — Relatori: Tocco e Fioret;

— (*Parere alla V Commissione*).

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro)

Giovedì 29 novembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sui disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 15);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530).

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Della Briotta.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Igiene e sanità)

Giovedì 29 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (*Approvato dal Senato*) (1787) — (*Parere della II, IV, V, VIII e X Commissione*);

ALFANO ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (642) — (*Parere della II, IV, V, VIII e X Commissione*);

MIOTTI CARLI AMALIA: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (9) — (*Parere della II, IV, VIII e X Commissione*);

— Relatore: Allòcca.

*Svolgimento di interrogazioni:*

TRIVA, VETERE e MARRAS: 5-00206.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

Giovedì 29 novembre, ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO.

Audizione dei rappresentanti delle Regioni: Sicilia, Trentino-Alto Adige (con le due province autonome di Trento e Bolzano), Friuli-Venezia Giulia, Sardegna.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Mercoledì 5 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sui disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 7);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Bardotti.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

### XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Mercoledì 5 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori SPAGNOLI ed altri: Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2452) — Relatore: Balasso — (*Parere della I, della IV, della V, della IX e della XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Norme applicative del regolamento CEE 9 dicembre 1969, n. 2511, concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (2245) — Relatore: Urso Salvatore — (*Parere della I, della III e della V Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

MICHELI PIETRO ed altri: Norme per l'incrementazione della selvicoltura da parte di

enti pubblici e di privati (1343) — Relatore: Bortolani — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sui disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (*Approvato dal Senato*) (2529);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 13);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (2530);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Pisoni.

### III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Comitato permanente Affari comunitari.

Giovedì 6 dicembre, ore 10.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo concernenti le relazioni esterne della Comunità dei nove.

Rapporti tra legislazione italiana e comunitaria.

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Comitato per l'indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

Giovedì 6 dicembre, ore 9,30.

Comunicazioni del Presidente.

**XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Agricoltura)

**Giovedì 6 dicembre, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244) — (*Parere della I, III, V, VI, VIII, IX e della XIII Commissione*);

BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione della attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fine di miglioramento delle strutture (617) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Vetrone.

---

**RELAZIONI PRESENTATE**

*III Commissione permanente (Affari esteri):*

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971 (2415);

— Relatore: Salvi.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 24.*